

Arciconfraternita di Misericordia ed Istituzioni Riunite in Siena

Statuto e Regolamento

STATUTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione e denominazione

L'Arciconfraternita di Misericordia ed Istituzioni Riunite in Siena, nel prosieguo denominata Arciconfraternita – già eretta in Ente morale con Sovrano Rescritto del 29 marzo 1833, e riconosciuta Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972 - ha acquisito personalità giuridica di diritto privato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana del 18 luglio 1995 n. 281.

Essa discende storicamente dalla Compagnia di Sant'Antonio Abate e secondo la tradizione trae le sue origini ideali dalla Congregazione dei Fratelli della Misericordia dei Poveri di Cristo (o Compagnia degli Oblati), istituita alla metà del XIII secolo dal Beato Andrea Gallerani.

Il Patrono dell'Arciconfraternita è Sant'Antonio Abate, festeggiato il 17 gennaio di ogni anno.

Art. 2 - Natura - Durata - Sede

L'Arciconfraternita è una Organizzazione di volontariato di durata illimitata; ha strutture democratiche e cariche gratuite ed elettive. Essa è retta dalle leggi dello Stato, dalle norme del presente Statuto e del Regolamento generale.

Secondo l'ordinamento canonico è una Associazione di fedeli laici della Chiesa, così come indicato nei canoni 298 e seguenti e 321 e seguenti del Codice di diritto canonico.

L'Arciconfraternita ha sede legale ed amministrativa in Siena, Via del Porrione n. 49. Può avere anche sedi operative distaccate, sia nel Comune di Siena, sia in altri Comuni.

Art. 3 - Scopi

L'Arciconfraternita non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; in particolare, ha per scopo l'esercizio delle opere di misericordia corporali e spirituali, nonché di beneficenza, che considera nel loro complesso come le fondamenta morali da trasmettere alle generazioni future.

In tale ambito, ed ispirandosi ai principi evangelici, essa provvede anche all'esecuzione di speciali disposizioni di benemeriti fondatori.

L'Arciconfraternita può promuovere ed esercitare, tutte quelle opere di umana e cristiana carità enunciate nel successivo articolo 7 del presente Statuto o suggerite, di volta in volta, dalle circostanze contingenti.

Art. 4 - Rapporti con altri Enti

L'Arciconfraternita può affiliarsi esclusivamente con Istituzioni aventi natura e scopi congeneri. Nel suo seno non potranno sorgere altri organismi se non quelli interni, definiti come Sezioni territoriali, Distaccamenti e Gruppi operativi, contemplati nel successivo articolo 11 del presente Statuto e nel Regolamento generale.

In sintonia con i principi di ispirazione cristiana che contraddistinguono la sua vita associativa, l'Arciconfraternita mantiene rapporti con le Autorità ecclesiastiche diocesane ed in particolare con l'Arcivescovo di Siena per quanto riguarda l'integrità della fede e dei costumi.

Per il miglior perseguimento dei propri fini statutari, l'Arciconfraternita può altresì intrattenere rapporti, anche convenzionali, con lo Stato, gli Enti locali ed altre strutture, sia pubbliche che private.

In questo contesto l'Arciconfraternita può promuovere, partecipare o aderire a società - anche cooperative - associazioni, fondazioni, confederazioni ed organismi vari, a condizione che tali partecipazione o adesione siano compatibili con la sua ispirazione cristiana ed i suoi scopi istituzionali, ovvero risultino strumentali per il conseguimento di questi ultimi.

Art. 5 - Patrimonio e proventi

Il Patrimonio dell'Arciconfraternita è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili di sua esclusiva proprietà e dagli altri diritti reali a suo favore su proprietà altrui;
- b) Da eventuali fondi di dotazione o da riserve costituite da eccedenze di bilancio.

L'Arciconfraternita trae i mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali attraverso:

1. Le quote associative annualmente stabilite dal Magistrato a carico degli Associati;
2. I contributi personali dei Sostenitori e le quote di aspirantato annualmente stabiliti dal Magistrato;
3. Tutti i vari proventi derivanti dai servizi funebri, dalla concessione in uso dei posti mortuari e delle cappelle gentilizie siti nel proprio Camposanto Monumentale;
4. Qualsiasi tipo di utile o rendita derivante dal patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia urbano che rustico;
5. Le somme percepite per i trasporti ed i servizi socio-sanitari resi, anche in convenzione, per conto di enti pubblici o privati o di persone fisiche;
6. I proventi derivanti dall'esercizio di iniziative dirette o dalla partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica, purché esse siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari;
7. Offerte, contributi, donazioni o lasciti ereditari che potranno pervenirle da soggetti pubblici o privati;
8. Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo patrimoniale, comunque di origine compatibile con le finalità dell'Arciconfraternita.

Art. 6 - Bilancio ed utili

L'esercizio amministrativo inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il progetto di bilancio e la Relazione morale, entrambi predisposti dal Magistrato, sono sottoposti all'esame del Consiglio Generale, e quindi all'approvazione dell'Assemblea, entro il successivo mese di aprile.

Il progetto di bilancio deve essere consegnato al Collegio dei Revisori Contabili almeno un mese prima della data di convocazione del Consiglio Generale.

Il progetto stesso deve restare depositato presso la Segreteria dell'Arciconfraternita durante i sette giorni che precedono l'Assemblea, affinché i Confratelli aventi diritto al voto possano prenderne visione.

Entro lo stesso mese di aprile, il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, predisposto dal Magistrato, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.

Durante la propria vita l'Arciconfraternita non potrà, in alcun modo, nei confronti dei propri associati procedere alla distribuzione del patrimonio o degli eventuali avanzi di gestione.

CAPO II

ATTIVITA' ED ISTITUZIONI DELL'ARCICONFRATERNITA

Art. 7 - Opere di carità

I fini statutari dell'Arciconfraternita sono le seguenti attività ed opere di carità corporali e spirituali ed esse si esauriscono nell'ambito della Regione Toscana.

- a) Assiste e sussidia gli infermi poveri della città e le loro famiglie e i bisognosi, sia italiani che stranieri;
- b) Provvede all'assistenza ed alla solidarietà nei confronti dei minori e degli anziani, degli ammalati e dei portatori di handicap, e comunque dei soggetti che, versando in situazione di disagio psicofisico o economico, rientrano nelle cosiddette «categorie deboli»; tale assistenza potrà avvenire sia a domicilio che nei luoghi di cura o di ricovero, ovvero realizzando in proprio strutture di accoglienza, diagnosi, cura e prevenzione, nonché convalescenza;
- c) Effettua il trasporto sanitario, sia di emergenza che ordinario, ed i trasporti sociali; inoltre, di concerto con le strutture sanitarie, organizza e provvede al trasporto degli organi e del sangue;
- d) Esegue il trasporto e la sepoltura, nel proprio o in altri Cimiteri, dei defunti, compresi coloro che, per qualunque motivo, vengono tumulati senza il rito cattolico; può altresì provvedere alle cosiddette «onoranze funebri»;
- e) Promuove e sostiene la donazione del sangue e dei suoi derivati, nonché del midollo osseo mediante il Gruppo Donatori di sangue «Fratres», afferente alla Consociazione Nazionale Donatori di sangue «Fratres» delle Misericordie d'Italia;

- f) Assiste i carcerati nelle varie forme e modalità consentite dalla legge;
- g) Partecipa attivamente - con propri mezzi, strutture e risorse umane - nel settore della protezione civile, in ambito sia nazionale che internazionale, e comunque interviene nelle pubbliche calamità o nelle emergenze;
- h) Promuove iniziative ed interventi nel settore ambientale e, in generale, negli ambiti simili nei quali si possa rilevare utile l'attività di volontariato;
- i) Promuove e sostiene anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione e con gli strumenti di cui al successivo articolo 12 del presente Statuto, attività dirette ad alleviare particolari stati di disagio morale e materiale delle persone, nonché allo scopo di prevenire e/o di fronteggiare i fenomeni dell'usura o del sovra-indebitamento;
- l) Promuove, a favore dei Confratelli, lo svolgimento di attività di addestramento, perfezionamento ed aggiornamento tecnico-sanitario con corsi teorico-pratici e con ogni altro mezzo, in conformità alle leggi nazionali e regionali in materia; inoltre, sviluppa, mediante opportuni e periodici incontri, la coscienza civica e cristiana dei Confratelli;
- m) Effettua la formazione, l'informazione e l'aggiornamento delle tecniche sanitarie, del soccorso, del trasporto, del primo intervento e dell'assistenza socio-sanitaria a favore di tutte le categorie di cittadini cui tale preparazione può rendersi utile e, in particolare, a favore di datori di lavoro e lavoratori, professionisti, universitari e studenti di ogni grado e scuola;
- n) Intraprende attività e promuove manifestazioni culturali, ricreative e sportive, ovvero di altro genere, comunque confacenti ai suoi fini istituzionali.

La suddetta elencazione di attività non deve intendersi tassativa, ma puramente esemplificativa, comprendendo più ampiamente anche quelle ad esse connesse, accessorie od integrative, nonché tutte quelle attività che si reputeranno consone al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Arciconfraternita.

Art. 8 - Svolgimento dell'attività istituzionale

L'Arciconfraternita, pur nella sua unicità giuridica, svolge la propria attività sia direttamente che attraverso Istituzioni interne più specificatamente rappresentate da:

1. Camposanto Monumentale;
2. Casa di Riposo e di Convalescenza;
3. Sezioni territoriali, Distaccamenti e Gruppi operativi;

Il loro più dettagliato funzionamento è disciplinato nel presente Statuto e nel Regolamento generale.

Art. 9 - Del Camposanto Monumentale

Il Camposanto Monumentale, costruito dall'Arciconfraternita fin dall'anno 1843 fuori dalla Porta Tufi - originariamente destinato alla tumulazione, col rito religioso, delle salme dei Confratelli - è di esclusiva proprietà della stessa.

Vi possono oggi trovare sepoltura, oltre agli Associati ed ai Sostenitori, anche tutti gli altri defunti - compresi quelli di fede diversa dalla cattolica e coloro che vengono sepolti senza alcun rito religioso - purché si provveda alla loro iscrizione «post mortem» fra i Sostenitori.

Le tumulazioni sono effettuate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Il Camposanto Monumentale è posto sotto la soprintendenza e la sorveglianza di un Conservatore a ciò deputato.

Art. 10 - Della Casa di Riposo e di Convalescenza

L'attuale Casa di Riposo e di Convalescenza rappresenta la naturale continuazione delle storiche Istituzioni «Asilo Puggelli-Ciani per i Convalescenti» ed «Asilo dei Vecchi Impotenti al Lavoro».

La soprintendenza e la sorveglianza di tale Istituzione interna è affidata ad un Conservatore a ciò deputato.

Art. 11 - Delle Sezioni territoriali, dei Distaccamenti e dei Gruppi operativi

Per un migliore e più ampio espletamento delle proprie attività, finalizzate al perseguimento degli scopi statuari, l'Arciconfraternita può avvalersi di Sezioni territoriali appositamente costituite, ovvero derivanti dall'incorporazione o dalla fusione di/con Confraternite già esistenti nell'ambito del Comune di Siena o di altri Comuni.

Nel rispetto dell'unicità dell'Istituzione, le Sezioni territoriali sono soltanto strutture operative periferiche che operano su delega.

La gestione di ciascuna Sezione territoriale spetta al Rappresentante di Sezione - eletto dai rispettivi organi interni e la cui nomina è ratificata dal Magistrato - incaricato della piena esecuzione delle deliberazioni del Magistrato nell'ambito territoriale delle Sezioni.

Il Distaccamento non è una Sezione territoriale, ma una sede periferica destinata esclusivamente all'operatività, gestita da un Rappresentante nominato direttamente dal Magistrato.

Per motivi di carattere funzionale od organizzativo possono altresì essere istituiti, all'interno dell'Arciconfraternita, specifici Gruppi operativi in particolari settori di attività.

L'operatività di tali Gruppi è coordinata dai rispettivi Referenti, eletti all'interno degli stessi e la cui nomina è ratificata dal Magistrato. Il Referente del Gruppo deve provvedere alla piena esecuzione delle deliberazioni del Magistrato e delle direttive dei Conservatori preposti a quel settore.

La rappresentanza esterna e l'amministrazione delle Sezioni territoriali, dei Distaccamenti e dei Gruppi operativi spetta esclusivamente agli organi primari dell'Arciconfraternita, salvo quelle ricevute su delega, ovvero funzionali alle specifiche attività svolte nell'ambito del territorio o nel settore di competenza.

Il Rappresentante della Sezione, il Rappresentante del Distaccamento e il Referente del Gruppo operativo rispondono delle inadempienze economico-amministrative, nonché delle iniziative proprie da cui derivino danni morali o materiali per i terzi o per l'Arciconfraternita stessa.

Il Magistrato può annullare o revocare le iniziative delle Sezioni territoriali, dei Distaccamenti o dei Gruppi operativi non conformi ai principi del presente Statuto o del Regolamento generale, ovvero in assenza o in difformità delle deleghe ricevute. In tal caso, il Rappresentante della Sezione, del Distaccamento o il Referente del Gruppo possono presentare ricorso motivato al Collegio dei Proviviri, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 12 - Delle attività di intervento e sostegno in particolari stati di bisogno

L'Arciconfraternita può porre in essere con le modalità e le forme ritenute più appropriate, sia direttamente che attraverso la partecipazione e/o costituzione in/di organismi specializzati, tutte quelle forme di assistenza e sostegno, anche di carattere finanziario, nei confronti di persone o di popolazioni, che versino in particolari stati di disagio morale e materiale.

CAPO III

ISCRIZIONE E APPARTENENZA ALL'ARCICONFRATERNITA

Art. 13 - Degli Associati

Gli Associati all'Arciconfraternita sono tutti coloro che, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 14 del presente Statuto, si dichiarano disposti a mettere in pratica i principi della fede cristiana e prestano il loro apporto volontario, prendendo effettivamente e regolarmente parte attiva all'esercizio delle opere di carità materiali e spirituali, alle necessità amministrative o alla vita organizzativa dell'Istituzione. Gli Associati assumono i titoli tradizionali di «Confratello» o di «Consorella» e più genericamente sono chiamati Confratelli.

L'ammissione ad Associato avviene dietro presentazione di formale domanda al Magistrato che, verificato il possesso dei predetti requisiti, delibera sulla sua definitiva accettazione.

Possono essere ammessi tra i Confratelli, su delibera motivata del Magistrato, anche coloro che, per particolare qualificazione personale o professionale, siano ritenuti di speciale utilità per l'Arciconfraternita e che perciò, avendo gli altri requisiti di cui al successivo articolo 14 del presente Statuto, saranno dispensati dal compimento del periodo di aspirantato.

Gli Associati sono inseriti in un apposito Archivio, tenuto a cura del Segretario dell'Arciconfraternita. Il Segretario provvede all'aggiornamento di tale Archivio.

I lavoratori a titolo subordinato e coloro che prestatò attività di collaborazione coordinata e continuativa nell'Arciconfraternita non possono essere Associati, ma rivestire solo la qualità di Sostenitori. I periodi di servizio attivo di volontariato eventualmente maturati antecedentemente all'assunzione non si estinguono.

Art. 14 - Requisiti degli Associati

Per essere ammessi come Associati dell'Arciconfraternita occorre dichiarare, sotto la propria responsabilità, di possedere, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti in materia, i seguenti requisiti fondamentali:

- a) Avere la maggiore età;
- b) Essere incensurati e godere dei diritti civili;
- c) Non essere iscritti ad associazioni aventi finalità difformi da quelle dell'Arciconfraternita o con essa conflittuali; non svolgere, comunque, attività in contrasto con i fini della stessa;
- d) Aver terminato il periodo di aspirantato e voler continuare a prestare servizio attivo con costanza e regolarità.

Le lettere b) e c) sono requisiti necessari anche per iniziare il periodo di aspirantato. Le modalità e le condizioni per l'ammissione come aspiranti all'esercizio delle opere di carità sono disciplinate dal Regolamento generale.

Art. 15 - Dei Confratelli Emeriti

I Confratelli, dopo cinque anni di appartenenza a tale categoria e di assidua frequentazione ai servizi, hanno diritto al rito della vestizione ed alla conseguente consegna della veste storica con la tradizionale «buffa», simbolo di sacrificio, di preghiera e di anonimato ed acquisiscono, altresì, il titolo di Confratelli Emeriti.

Coloro che hanno conseguito quest'ultimo titolo, mantengono le prerogative dei Confratelli anche se - per giustificati motivi accertati dal Magistrato - successivamente sono impossibilitati a svolgere fattivamente opere e servizi.

Art. 16 - Dei Confratelli Onorari

Il titolo onorifico di Confratello Onorario spetta a chi ha contribuito al bene materiale e morale dell'Arciconfraternita con opere e atti di grande spessore. Esso è attribuito dal Magistrato con deliberazione motivata, ai sensi dell'articolo 31, lettera g) del presente Statuto.

Al detto ruolo appartengono di diritto e a tempo indeterminato gli Arcivescovi pro tempore ed Emeriti di Siena, nonché coloro che hanno esercitato la funzione di Provveditore almeno per un intero mandato e che siano cessati dall'incarico.

I Confratelli Onorari - ad eccezione degli Arcivescovi e dei Provveditori - sono equiparati ai Confratelli Emeriti a tutti gli effetti.

Art. 17 - Dei Capi Guardia

Sono nominati Capi Guardia i Confratelli che, su incarico conferito annualmente dal Magistrato, ricoprono particolari ruoli di responsabilità, gestione e coordinamento delle varie attività; sono altresì nominati Capi Guardia, per tutta la durata del rispettivo mandato, i Rappresentanti delle Sezioni territoriali, dei Distaccamenti ed i Referenti dei Gruppi operativi.

Art. 18 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno il dovere di prestare, secondo le proprie capacità fisiche e intellettuali o professionali, il loro fattivo apporto volontario nell'espletamento delle opere di carità. Le mansioni e le prestazioni dei Confratelli sono eseguite esclusivamente per fini di solidarietà, in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo i rimborsi delle spese eventualmente sostenute in particolari missioni di volontariato.

In particolare, i Confratelli devono:

- a) Osservare le norme di legge sulle attività di volontariato, dello Statuto e del Regolamento generale, nonché le deliberazioni degli organi primari dell'Arciconfraternita;
- b) Tenere condotta morale e civile irreprensibile;
- c) Disimpegnare diligentemente i servizi e le mansioni loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) Tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;

- e) Collaborare alle iniziative di carattere generale dell'Arciconfraternita, delle Sezioni territoriali, dei Distaccamenti e dei Gruppi operativi e partecipare alle loro riunioni;
- f) Corrispondere puntualmente la quota associativa annuale stabilita dal Magistrato (ad eccezione dei Giubilati); tale quota ha carattere personale ed è dovuta per intero qualunque sia la data di ammissione o rinnovo.

I Confratelli che non hanno maturato il titolo di Emeriti - di cui al precedente articolo 15 del presente Statuto - decorsi due anni senza svolgere servizi ed opere, vengono inseriti nella categoria dei Sostenitori.

Tutti i Confratelli, in quanto costituenti il Corpo Elettorale dell'Arciconfraternita, godono del diritto di voto e fanno quindi parte dell'Assemblea. Oltre che nei casi previsti al successivo articolo 19 del presente Statuto, tutti i Confratelli - ad eccezione degli Arcivescovi e dei Provveditori, la cui nomina a Confratelli Onorari è a vita - decadono da tali diritti se non partecipano, personalmente o per delega, a sei sedute consecutive dell'Assemblea ordinaria. In tal caso, gli Associati decaduti vengono inseriti nella categoria dei Sostenitori.

Il Provveditore può infliggere a carico dei Confratelli le sanzioni disciplinari di censura o sospensione temporanea dai servizi.

I Confratelli hanno diritto alla tumulazione nel Camposanto Monumentale dell'Istituzione e ad altri riconoscimenti previsti e disciplinati dal Regolamento generale.

Art. 19 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato all'Arciconfraternita si perde per le seguenti cause:

- 1) Recesso;
- 2) Decadenza;
- 3) Esclusione.

Si ha recesso volontario qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia alla sua appartenenza all'Arciconfraternita.

L'Associato decade dalla sua qualità di Confratello - oltre che per le cause di cui all'articolo 18 del presente Statuto - qualora sia moroso ingiustificato per due anni consecutivi nel pagamento della quota associativa. L'accertata morosità per l'annualità precedente a quella delle votazioni comporta comunque la sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea e del diritto di voto.

La qualità di Associato si perde per esclusione qualora il Confratello violi i precetti fondamentali materiali e spirituali dell'Arciconfraternita, vengano a cessare le condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 14 dello Statuto, ovvero assuma comportamenti o compia atti incompatibili con l'appartenenza alla medesima. L'esclusione viene deliberata dal Magistrato con provvedimento motivato, contro cui è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro venti giorni dalla sua notifica.

La cessazione della qualità di Associato per le suddette cause comporta la cancellazione dell'iscrizione nell'Archivio degli Associati e contestualmente la perdita del diritto a partecipare all'Assemblea e del diritto di voto. In relazione a tale qualifica, l'Associato cessato perde altresì ogni diritto acquisito nei confronti dell'Arciconfraternita, risultando ingiustificata ogni sua pretesa di rimborsi o indennizzi.

Nei tre casi suddetti di cessazione, l'eventuale riammissione all'iscrizione del Confratello è discrezionalmente concessa dal Magistrato.

CAPO IV

DEGLI ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA

Art. 20 - Degli organi primari

Sono organi primari dell'Arciconfraternita:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Consiglio Generale;
- c. Il Magistrato;
- d. Il Provveditore;

- e. Il Collegio dei Probiviri;
- f. Il Collegio dei Revisori Contabili.

L'ASSEMBLEA

Art. 21 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea, che si identifica con il Corpo Elettorale, è composta dai Confratelli, dai Confratelli Emeriti, dai Confratelli Onorari e dai Capi Guardia, nonché dai componenti del Magistrato, del Consiglio Generale, del Collegio dei Probiviri e di quello dei Revisori Contabili.

L'Assemblea è presieduta dal Provveditore ovvero, in assenza o impedimento di questi, dal Vicario; in loro mancanza è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, dal Vice Presidente, o dal terzo componente il Collegio stesso.

Svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Arciconfraternita; in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario viene nominato in apertura di Assemblea.

Art. 22 - Dell'Assemblea ordinaria

In via ordinaria, l'Assemblea si riunisce ogni anno entro il mese di Aprile, sia per l'approvazione del Bilancio consuntivo, che come Corpo Elettorale, per l'elezione dei componenti gli organi amministrativi e di controllo.

In particolare, l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- 1) Approvare il bilancio consuntivo, corredato dalla Relazione morale sull'attività dell'Arciconfraternita svolta nell'anno precedente, e dalla Relazione del Collegio dei Revisori Contabili sull'andamento economico-finanziario;
- 2) Eleggere il Provveditore e gli altri membri del Magistrato, nonché i componenti ordinari del Consiglio Generale;
- 3) Eleggere il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio dei Probiviri.

Art. 23 - Dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) Sulle modifiche dello Statuto;
- b) Sulle modifiche del Regolamento generale relative al Corpo Elettorale ed alle elezioni degli organi di amministrazione e di controllo;
- c) Sullo scioglimento e liquidazione dell'Arciconfraternita, ovvero sulla fusione o incorporazione della medesima con (o in) altre associazioni, nei casi previsti dagli articoli 48 e 49 del presente Statuto;
- d) Su qualsiasi altra materia attinente alla gestione dell'Arciconfraternita sottoposta al suo esame dal Consiglio Generale, nonché sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo.

In via straordinaria, poi, l'Assemblea si riunisce:

- 1) Quando il Provveditore o il Magistrato ne ravvisino la necessità nelle materie che non sono di competenza del Consiglio Generale;
- 2) Quando ne facciano richiesta, scritta e motivata al Magistrato, il Collegio dei Probiviri, quello dei Revisori Contabili o almeno un decimo dei componenti l'Assemblea stessa;
- 3) Quando, ricorrendo gravi e motivate ragioni per cui chi di competenza non sia in grado di procedere alla convocazione, vi sia l'iniziativa, nell'ordine, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori Contabili, ovvero di almeno un decimo dei componenti l'Assemblea stessa.

Art. 24 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Provveditore ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicario; in via eccezionale, è convocata, nell'ordine, dagli organi previsti al punto 3) dell'articolo 23 del presente Statuto.

La convocazione avviene tramite avviso affisso nei locali dell'Arciconfraternita, delle sue Sezioni territoriali e dei Distaccamenti, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. In tale avviso devono essere contenuti il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Della convocazione dell'Assemblea deve essere data idonea pubblicità, tramite posta ordinaria o telematica e, se possibile, a mezzo stampa.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche nello stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti da chi la presiede e dal Segretario, ed inseriti nell'apposito registro.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata, con le modalità previste per l'Assemblea ordinaria; nei casi di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 23 del presente Statuto, la convocazione deve avvenire entro un mese rispettivamente dalla data in cui è pervenuta la richiesta, ovvero dalla manifestazione scritta dell'iniziativa assunta dagli organi previsti in quella norma.

Art. 25 - Della validità delle costituzioni e delle deliberazioni

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, invece, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che essi siano almeno il triplo dei componenti in carica del Magistrato, compresi nel numero anche questi ultimi.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni avente diritto potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta ad altro partecipante il quale, oltre al proprio voto, potrà essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti, compresi quelli per delega, salve le maggioranze qualificate previste dagli articoli 45, 47 e 49 del presente Statuto. Gli astenuti si computano fra i votanti; in caso di parità, il voto di chi presiede l'Assemblea vale il doppio.

Il Provveditore, i componenti il Magistrato ed i Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei membri degli organi dell'Arciconfraternita la votazione avviene a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto può avvenire anche in ogni altro caso in cui il Provveditore, o chi presiede l'Assemblea, lo ritiene opportuno.

Le modalità, i termini ed il funzionamento dell'Assemblea in seduta elettorale sono disciplinati dal Regolamento generale.

IL CONSIGLIO GENERALE

Art. 26 - Composizione del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto complessivamente di trentadue Consiglieri, di cui ventiquattro ordinari ed otto straordinari. Di esso fanno parte di diritto, inoltre, i componenti il Magistrato e l'Ispettore ai Servizi.

I Consiglieri ordinari sono eletti fra i Confratelli dall'Assemblea ordinaria; i Consiglieri straordinari sono nominati dal Magistrato, su proposta del Provveditore, nella prima riunione dopo le elezioni; gli uni e gli altri durano in carica tre anni e possono essere rieletti o rinominati; decadono qualora siano assenti ingiustificati per almeno tre adunanze consecutive.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Provveditore ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vicario; in mancanza di questi, dal componente del Magistrato più anziano per elezione o, a parità di elezione, dal più anziano di età.

Alle riunioni del Consiglio Generale devono essere invitati a partecipare, senza voto deliberativo, i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori Contabili.

Segretario del Consiglio Generale è il Segretario dell'Arciconfraternita; in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario viene nominato in apertura del Consiglio medesimo.

Art. 27 - Convocazione e riunioni

Il Consiglio Generale è convocato dal Provveditore ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vicario; in mancanza di questi, dal membro del Magistrato più anziano per elezione o, a parità di elezione, dal più anziano di età. La convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta, contenente il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Tale comunicazione deve essere inviata, anche in via telematica, almeno dieci giorni prima della data fissata. La seconda convocazione può essere indetta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

Il Consiglio Generale è regolarmente costituito quando intervengono almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio stesso, in prima convocazione, ed almeno un terzo più uno dei suoi componenti in seconda; non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Gli astenuti si computano fra i votanti; in caso di parità, il voto di chi presiede il Consiglio Generale vale il doppio.

Per l'elezione dei cinque membri della Commissione elettorale la votazione avviene a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto può avvenire anche nei casi in cui il Provveditore, o chi presiede il Consiglio, lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Generale può riunirsi in qualunque momento:

- a) Su richiesta del Provveditore o di almeno tre Conservatori;
- b) Su richiesta, scritta e motivata, avanzata al Provveditore, del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori Contabili;
- c) Su richiesta scritta e motivata avanzata al Provveditore di almeno cinque Consiglieri ordinari.

I verbali del Consiglio Generale devono essere sottoscritti da chi lo presiede e dal Segretario, ed essere inseriti nell'apposito registro.

Art. 28 - Competenze

Al Consiglio Generale spettano le seguenti competenze:

- a) Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche statutarie, nonché quelle regolamentari di competenza di quest'ultima, presentate di propria iniziativa o su proposta del Magistrato;
- b) Approvare il Regolamento generale e le sue successive modificazioni, per la parte dello stesso non di competenza dell'Assemblea, presentate di propria iniziativa o su proposta del Magistrato;
- c) Presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e la Relazione morale, ed approvare il bilancio preventivo, gli uni e l'altro predisposti dal Magistrato;
- d) Controllare, nell'ambito della programmazione finanziaria annuale definita dal Magistrato, la finalità delle spese di carattere straordinario proposte dal Magistrato stesso, nonché l'effettiva destinazione alla loro realizzazione dei fondi ricevuti da soggetti privati o pubblici per particolari scopi; autorizzare, nell'uno e nell'altro caso, le relative spese;
- e) Valutare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Magistrato, volte anche all'individuazione delle opere di carità da porre in atto secondo le finalità dell'Arciconfraternita;
- f) Annullare o sospendere le deliberazioni del Magistrato, su istanza del Collegio dei Probiviri;
- g) Deliberare sull'accettazione o rinuncia di eredità e legati, lasciti e donazioni; sugli acquisti e vendite di beni immobili; sulla stipula di mutui e sulla assunzione di altri impegni finanziari; sulla costituzione di passività ipotecarie o pignoratorie;
- h) Ratificare i provvedimenti di propria competenza, ma adottati dal Magistrato per motivi di particolare necessità ed urgenza;
- i) Esaminare qualsiasi altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Magistrato, dal Collegio dei Probiviri, dal Collegio dei Revisori Contabili o da almeno cinque Consiglieri ordinari;
- l) Deliberare, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 4 del presente Statuto, sull'affiliazione o partecipazione dell'Arciconfraternita ad associazioni, fondazioni, confederazioni, società ed organismi similari;
- m) Deliberare, su proposta del Magistrato, la costituzione o soppressione di fondazioni o associazioni senza scopo di lucro che perseguono statutariamente le opere di carità indicate nell'articolo 7 del presente Statuto;
- n) Deliberare sulla costituzione, la fusione o lo scioglimento delle singole Sezioni territoriali e dei Distaccamenti ed approvarne i relativi regolamenti interni, nonché le loro successive modificazioni.
- o) Eleggere i cinque componenti della Commissione elettorale.

IL MAGISTRATO

Art. 29 - Composizione

L'amministrazione, la direzione e la soprintendenza generale dell'Arciconfraternita, delle sue Istituzioni interne e dei relativi servizi e funzioni sono affidate al Magistrato, composto dal Provveditore, da otto Conservatori e dal Correttore.

Alle riunioni del Magistrato devono essere invitati, senza voto deliberativo, i componenti del Collegio dei Probiviri e quelli del Collegio dei Revisori Contabili, nonché, quando si reputi opportuno, i Rappresentanti delle Sezioni territoriali, dei Distaccamenti, i Referenti dei Gruppi operativi e i Confratelli con particolare esperienza professionale.

Il Magistrato è presieduto dal Provveditore ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vicario; in mancanza di questi, dal Conservatore più anziano per elezione o, a parità di elezione, il più anziano di età.

I componenti che per cinque riunioni consecutive risultano assenti, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Svolge le funzioni di Segretario del Magistrato il Segretario dell'Arciconfraternita; in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario viene nominato in apertura del Magistrato stesso.

Art. 30 - Convocazione e riunioni

Il Magistrato è convocato dal Provveditore, secondo le stesse modalità previste per il Consiglio Generale. In via eccezionale, può essere convocato su richiesta di tre Conservatori, del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori Contabili.

Per il suo carattere di organo di gestione, tenuto a provvedere anche in casi di urgenza ed emergenza, il Magistrato, ove necessario, può essere convocato anche in via telefonica o telematica.

Il Magistrato è validamente costituito se sono presenti almeno quattro Conservatori ed il Provveditore o chi ne fa le veci, ai sensi dell'articolo 29 del presente Statuto.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Provveditore o di chi presiede il Magistrato.

I verbali del Magistrato devono essere sottoscritti da chi lo presiede e dal Segretario, ed essere inseriti nell'apposito registro.

Art. 31 - Competenze

Il Magistrato è l'organo di governo dell'Arciconfraternita. Esso delibera su tutte le materie non specificamente riservate all'Assemblea od al Consiglio Generale.

Ai sensi dell'art. 18 c.c., i componenti del Magistrato sono responsabili verso l'Arciconfraternita secondo le norme sul mandato (artt. 1710 e ss. c.c.).

Le sue ordinarie competenze sono:

- a) Proporre al Consiglio Generale le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea, nonché di quelle regolamentari di competenza di quest'ultima;
- b) Redigere il Regolamento generale e le sue successive modificazioni da presentare, l'uno e le altre, al Consiglio Generale per l'approvazione;
- c) Deliberare sulla costituzione, fusione o scioglimento dei Gruppi operativi ed approvarne i relativi regolamenti interni, nonché le loro successive modificazioni;
- d) Emettere le necessarie ed opportune direttive tecnico-amministrative;
- e) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, nonché la Relazione morale da presentare al Consiglio Generale ed all'Assemblea per gli adempimenti di loro competenza;
- f) Procedere all'acquisto e alla vendita di beni mobili e di titoli, alla stipula di locazioni, appalti e di ogni altro contratto utile per la gestione del patrimonio; assegnare incarichi a professionisti e collaboratori esterni;
- g) Accettare definitivamente le domande di ammissione alla categoria dei Confratelli, decorso il periodo di aspirantato così come disciplinato dal Regolamento generale; ammettere con decisione motivata tra i Confratelli le persone aventi particolari qualificazioni personali o professionali, ai sensi dell'articolo 13, 3 comma del presente Statuto; attribuire il titolo onorifico di Confratello Onorario, ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto; prendere atto del recesso volontario dei Confratelli; deliberare - ai sensi dell'articolo 19 del presente Statuto - la decadenza o l'esclusione dell'Associato, nonché la sua eventuale riammissione; deliberare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Confratelli e di coloro che svolgono il periodo di aspirantato; deliberare insindacabilmente sull'esclusione e sulla riammissione del Sostenitore ai sensi

dell'articolo 42 del presente Statuto; accertare la fondatezza delle motivazioni adottate dai Confratelli, ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto;

- h) Ratificare la nomina dei Rappresentanti e Vice Rappresentanti di Sezione e dei Referenti dei Gruppi operativi; nominare tutti gli altri Capi Guardia, l'Ispettore ai Servizi ed i Vice Ispettori ai Servizi, il Direttore Sanitario ed i Vice Direttori Sanitari, i Rappresentanti dei Distaccamenti; sospendere o rimuovere i suddetti responsabili da tali incarichi quando ciò si ritenga necessario per il regolare andamento dei singoli servizi;
- i) Nominare i rappresentanti dell'Arciconfraternita negli organi direttivi e di controllo di società, enti ed altri organismi ai quali l'Arciconfraternita partecipa in qualsiasi forma;
- l) Nominare i componenti del Seggio elettorale, conferendo ad uno di loro la carica di Presidente;
- m) Nominare, nella prima riunione dopo le elezioni, su proposta del Provveditore, otto Consiglieri straordinari, il Vicario ed attribuire i vari incarichi ai Conservatori;
- n) Assumere o licenziare i dipendenti; prendere provvedimenti disciplinari nei loro confronti; provvedere in merito allo stato giuridico ed al trattamento economico e normativo dei medesimi; ratificare i provvedimenti di cui alla lettera d) dell'articolo 32 del presente Statuto;
- o) Determinare annualmente, ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, l'ammontare della quota di aspirantato, della quota associativa a carico degli Associati, del contributo personale dei Sostenitori, nonché delle tasse di cappella gentilizia dovute dai titolari delle stesse;
- p) Aggiornare l'ammontare delle rette a carico degli ospiti della Casa di Riposo e di Convalescenza;
- q) Stabilire le varie tariffe relative ai servizi funebri e all'attività cimiteriale;
- r) Stabilire le varie tariffe relative alle prestazioni di servizi sanitari;
- s) Definire la programmazione finanziaria annuale, sia quella generale, delle Sezioni territoriali e dei Gruppi operativi, nonché i limiti di autonomia di spesa dei singoli Conservatori; autorizzare le eventuali spese di importo superiore;
- t) Ratificare le spese delle Sezioni territoriali e dei Conservatori nei limiti dell'importo prestabilito;
- u) Annullare o revocare le decisioni delle Sezioni territoriali e dei Gruppi operativi non conformi ai principi statutari o alle norme del Regolamento generale;
- v) Compiere ogni altra funzione ed esercitare qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi dell'Arciconfraternita.

Il Magistrato, per particolari motivi di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, potrà prendere, inoltre, in luogo del Consiglio Generale, qualunque altra deliberazione compatibile con il dettato statutario e regolamentare, purché ne chieda l'opportuna ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva del medesimo.

Art. 32 - Il Provveditore

Il Provveditore, che fa parte del Magistrato, ha la rappresentanza legale e processuale dell'Arciconfraternita. A lui spetta la cura generale e la soprintendenza dell'amministrazione e di tutte le attività della medesima, con l'obbligo di informare costantemente il Magistrato sul proprio operato.

In tale veste il Provveditore:

- a) Convoca e presiede le adunanze del Magistrato, del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- b) Propone al Magistrato:
 - La nomina degli otto Consiglieri straordinari, di cui uno deve ricoprire la funzione di Direttore Sanitario,
 - La nomina del Vicario che rimane in carica un anno;
 - Il conferimento ai Conservatori degli incarichi di norma di durata triennale;
 - La nomina dei volontari a ricoprire annualmente incarichi particolari e, se del caso, la loro sospensione o rimozione;
- c) Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Magistrato, del Consiglio Generale e dell'Assemblea, personalmente ovvero per delega, ma sempre nei limiti stabiliti dalle suddette deliberazioni;
- d) Nei casi di urgenza e per gravi motivi, può prendere provvedimenti disciplinari o può sospendere dal servizio i dipendenti, con l'obbligo di chiederne la ratifica del Magistrato nella prima adunanza utile; può impartire censure e sospensioni temporanee dal servizio a carico del Confratelli;
- e) Adotta, inoltre, in casi eccezionali solo quei provvedimenti urgenti che sono indispensabili per il funzionamento dell'Arciconfraternita, con obbligo di chiederne la ratifica al Magistrato nella prima adunanza utile;
- f) Intrattiene i rapporti con la Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 33 - Il Vicario

Il Provveditore è coadiuvato da un Conservatore al quale viene conferita la carica di Vicario; questi, indipendentemente da eventuali altre specifiche funzioni attribuitegli, in caso di assenza od impedimento del Provveditore, lo sostituisce in tutte le sue funzioni ed attribuzioni, compresa la rappresentanza legale e processuale dell'Arciconfraternita.

Il Vicario è nominato di anno in anno, su proposta del Provveditore, dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, fra i Conservatori in carica, esclusi quelli eletti nell'ultimo turno di votazioni che compiono il primo mandato.

Art. 34 - I Conservatori

I Conservatori - uno dei quali è investito delle funzioni di Vicario - esercitano collettivamente le attribuzioni del Magistrato ed individualmente disimpegnano gli incarichi che, su proposta del Provveditore, vengono loro affidati.

I Conservatori, soprintendono alla direzione, al coordinamento ed alla gestione di uno o più dei settori genericamente sotto indicati:

- Opere di carità;
- Servizi logistici;
- Organizzazione;
- Amministrazione economica;
- Attività sanitaria;
- Patrimonio mobiliare ed immobiliare urbano ed agrario;
- Camposanto Monumentale;
- Casa di Riposo e di Convalescenza;
- Sezioni territoriali e Distaccamenti;
- Gruppi operativi;
- Ogni altro ambito di volta in volta individuato dal Magistrato al fine di perseguire fattivamente gli scopi istituzionali dell'Arciconfraternita.

Nello svolgimento degli incarichi loro conferiti i Conservatori non possono impegnare l'Arciconfraternita oltre i limiti di spesa di cui alla lettera s) dell'articolo 31 del presente Statuto. I Conservatori, inoltre, devono mantenere sempre il più ampio spirito di collaborazione con il Provveditore, il Vicario e gli altri membri del Magistrato.

Art. 35 - Il Correttore

La funzione di Correttore ed assistente spirituale dell'Arciconfraternita è svolta da un Sacerdote incaricato, su proposta del Magistrato, dall'Arcivescovo di Siena pro tempore. Il Correttore rappresenta l'autorità ecclesiastica per le materie spirituali, religiose e di culto: cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Arciconfraternita e la preparazione spirituale dei Confratelli, anche attraverso appositi corsi di formazione.

Il Correttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Magistrato; l'efficacia degli atti concernenti aspetti religiosi, le attività di culto ed il progetto di formazione cristiana è subordinata alla specifica approvazione del Correttore.

Il Correttore cura e provvede l'ufficiatura nell'oratorio della Sede - dedicato a Sant'Antonio Abate ed alla Madonna della Stella - nella cappella del Camposanto Monumentale e in quella della Casa di Riposo e di Convalescenza.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 36 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Confratelli o, in subordine, secondo le previsioni dell'articolo 13, 3 comma del presente Statuto. I componenti del Collegio devono essere sempre invitati alle riunioni del Magistrato e del Consiglio Generale, ma non hanno diritto di voto.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono essere eletti contemporaneamente in altri organi amministrativi o di controllo dell'Arciconfraternita, od assumere qualsiasi altra carica all'interno della stessa.

Il Collegio nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario, e si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta vi sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento dell'Arciconfraternita.

In particolare:

- a) Esprime il suo parere, obbligatorio e motivato, sulle proposte di modifica delle norme statutarie e regolamentari, nonché sui regolamenti particolari delle Sezioni territoriali e dei Gruppi operativi e sulle loro modificazioni;
- b) Vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli altri organi e delle Istituzioni interne dell'Arciconfraternita, esercitando, ove necessario o richiesto, il controllo di legittimità delle deliberazioni assunte dai medesimi;
- c) Interpreta, in caso di divergenze, le norme statutarie e regolamentari;
- d) In caso di contestazione, valuta i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 38 del presente Statuto o la compatibilità con altre cariche ricoperte dai candidati in altri enti o associazioni, pubblici o privati;
- e) Decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei loro confronti; sui reclami relativi al Ruolo del Corpo Elettorale; sui ricorsi presentati dal Rappresentante di Sezione o dal Referente del Gruppo operativo contro l'annullamento o revocazione delle decisioni di cui all'articolo 11 del presente Statuto;
- f) Richiede, qualora ne ravvisi la necessità, la convocazione del Magistrato con comunicazione scritta e motivata - ai sensi dell'articolo 30 del presente Statuto - ovvero, attraverso il Magistrato o il Provveditore, dell'Assemblea o del Consiglio Generale, rispettivamente ai sensi degli articoli 23, 24 e 27 del presente Statuto;
- g) Valuta l'esatta esecuzione delle delibere del Magistrato e la loro aderenza ai principi statutari e regolamentari;
- h) Sostituisce eccezionalmente e temporaneamente il Magistrato, qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito a funzionare, fino alle elezioni, che dovranno tenersi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di inizio della vacatio. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere ai provvedimenti previsti all'articolo 46 del presente Statuto.

Il Collegio stabilisce le regole procedurali affinché sia assicurato e garantito il contraddittorio, decide in via equitativa con pronunce motivate e inappellabili.

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Art. 37 - Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i Confratelli o, in subordine, secondo le previsioni dell'articolo 13, 3 comma del presente Statuto. Il Presidente dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili così come, preferibilmente, uno dei due membri supplenti, mentre gli altri componenti dovranno essere in possesso di adeguate conoscenze professionali.

I membri del Collegio dei Revisori Contabili non possono essere eletti contemporaneamente in altri organi amministrativi o di controllo dell'Arciconfraternita, od assumere qualsiasi altra carica all'interno della stessa.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per l'espletamento di tutte le proprie funzioni in adempimento dell'obbligo di legge ed obbligatoriamente per l'esame del bilancio annuale.

I verbali delle riunioni del Collegio devono essere firmati da tutti i presenti.

Il Collegio opera validamente con la presenza di tutti i suoi membri; i componenti che per tre riunioni consecutive risultino assenti, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

I membri del Collegio devono essere invitati alle riunioni del Magistrato e del Consiglio Generale, ma senza diritto di voto. Nei casi e con le modalità previsti dal presente Statuto, il Collegio può chiedere la convocazione dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Magistrato, ai sensi degli articoli 23, 24, 27 e 30 del presente Statuto.

CAPO V

NORME COMUNI AGLI ORGANI ELETTIVI

Art. 38 - Eleggibilità, durata degli incarichi e loro decadenza

Possono ricoprire cariche elettive negli organi dell'Arciconfraternita, ad eccezione dei Consiglieri straordinari, coloro che, alla data delle elezioni, hanno un'anzianità di iscrizione all'Archivio degli Associati di almeno due anni e risultano in regola con i pagamenti delle quote.

Non possono ricoprire incarichi elettivi nell'Arciconfraternita coloro che rivestono la qualifica di dipendenti o collaboratori comunque remunerati, ad eccezione del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili.

Inoltre, non possono essere eletti gli Associati che rivestono cariche esterne, pubbliche o private, in conflitto di interessi con l'Istituzione e comunque incompatibili con il ruolo di membro di un organo primario dell'Arciconfraternita. La valutazione del conflitto d'interesse o dell'incompatibilità spetta alla Commissione elettorale e, in caso di contestazioni, al Collegio dei Proviviri.

Tutti i candidati, unitamente alla propria adesione alla candidatura stessa, devono presentare un sintetico curriculum vitae, dichiarando altresì eventuali appartenenze e cariche ad/in altri enti ed associazioni, pubblici o privati, di varia natura.

Tutti gli incarichi negli organi primari dell'Arciconfraternita hanno la durata di un triennio e non sono cumulabili nello stesso periodo: quelli di cui al Magistrato ed al Consiglio Generale, relativamente ai Consiglieri Ordinari si rinnovano per un terzo ogni anno; quelli relativi ai Collegi dei Proviviri e dei Revisori Contabili vengono rinnovati ogni tre anni per intero. Tutte le cariche triennali negli organi primari dell'Arciconfraternita scadono il trenta aprile di ogni anno.

Il periodo durante il quale vengono ricoperti i predetti incarichi è valutato, a tutti gli effetti, come servizio attivo.

Il Provveditore ha la durata massima di tre mandati consecutivi. Tutti gli altri componenti degli organi amministrativi e di controllo hanno la durata massima di due mandati consecutivi. Alla scadenza dell'ultimo mandato tutti devono avere una vacanza di almeno un anno.

Nel caso in cui in un organo amministrativo vengano a mancare, per una causa definitiva, uno o più componenti, questi non vengono sostituiti fino alla tornata elettorale più prossima: trattandosi di un Conservatore, gli eventuali incarichi specifici ad esso affidati verranno attribuiti ad altro membro del Magistrato. Ove la suddetta mancanza definitiva non consenta all'organo di raggiungere il numero legale prescritto, si deve procedere alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per indire nuove elezioni, ai sensi dell'articolo 22 del presente Statuto, ovvero dell'Assemblea straordinaria, ove si avverino le situazioni di cui all'articolo 46 del presente Statuto.

Qualora in un organo di controllo si verifichi la definitiva assenza di un componente effettivo, questi viene sostituito dal membro supplente più anziano d'età; in caso di mancanza del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, questi sarà sostituito dal membro iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Qualora nessuno dei membri supplenti sia iscritto nel suddetto Registro, le funzioni di Presidente vengono assunte dal più anziano per iscrizione all'Arciconfraternita.

Lo svolgimento delle elezioni è più dettagliatamente disciplinato nel Regolamento generale.

Art. 39 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive - ad eccezione del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili - sono onorifiche e gratuite, in quanto assunte per dovere cristiano, civile e morale, in coerenza con i principi del volontariato sui quali si basa lo spirito dell'Arciconfraternita. È fatto salvo il rimborso delle eventuali spese.

Coloro che ricoprono incarichi o svolgono attività presso altri enti, associazioni, istituzioni, fondazioni o similari per conto ed in rappresentanza dell'Arciconfraternita e che percepiscono, in relazione a tali uffici onorari o compensi di qualunque genere, sono tenuti, in ossequio al principio della gratuità, a riversare di loro iniziativa all'Arciconfraternita i suddetti compensi, al netto degli oneri fiscali e contributivi, nonché dei rimborsi spese.

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 40 - Struttura operativa dell'Arciconfraternita

L'Arciconfraternita, per il conseguimento delle proprie finalità, sia in via diretta che attraverso le proprie Istituzioni interne, si avvale delle seguenti risorse umane:

- a) Personale dipendente, tra cui il Segretario dell'Arciconfraternita che ne è altresì il responsabile. Il personale dipendente è assunto esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Arciconfraternita, ovvero per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, secondo le leggi in materia di organizzazioni di volontariato. I doveri ed i diritti del personale dipendente, così come il numero, i requisiti, le modalità di assunzione e lo stato giuridico - che sono disciplinati in via primaria dalle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia - possono formare oggetto di appositi ordini di servizio a carattere interno.
- b) Volontariato: l'attività del volontariato è soggetta alle specifiche leggi in materia; essa è posta sotto la direzione ed il coordinamento di uno o più Conservatori a ciò deputati.

Gli ambiti di carattere operativo, posti sotto la direzione ed il coordinamento di uno o più Conservatori a ciò deputati, comprendono due aspetti:

- 1) Amministrazione: la struttura amministrativa provvede a tutti gli adempimenti di natura economica, finanziaria, fiscale, gestionale e burocratica necessari per il corretto andamento dell'Arciconfraternita.
- 2) Organizzazione: la struttura organizzativa gestisce il funzionamento delle Istituzioni interne, dei mezzi e degli strumenti, nonché delle risorse umane dell'Arciconfraternita.

Le mansioni relative ai suddetti ambiti operativi devono essere svolte dalle risorse umane, volontarie e/o dipendenti, in modo sinergico, affinché l'Arciconfraternita realizzi proficuamente i propri fini istituzionali.

La struttura operativa dell'Arciconfraternita potrà formare oggetto di apposite norme del Regolamento generale o di regolamenti particolari.

Art. 41 - Del Segretario dell'Arciconfraternita

Il Segretario dell'Arciconfraternita soprintende alla funzionalità e all'organizzazione di tutti gli uffici amministrativi ed è il responsabile del personale dipendente. Egli riferisce direttamente al Provveditore; firma gli atti ed i documenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento generale.

In particolare, il Segretario vigila sulla legittimità e sulla regolarità delle convocazioni e sul numero legale degli organi collegiali; svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea, del Consiglio Generale, del Magistrato e delle Commissioni comunque istituite ed operanti e ne redige i relativi verbali; è responsabile della regolarità e della conservazione dei predetti verbali.

Provvede altresì alla tenuta e all'aggiornamento annuale degli Archivi rispettivamente degli Associati e dei Sostenitori, nonché all'annuale pubblicazione del Ruolo del Corpo Elettorale, ricevendo gli eventuali reclami per il loro inoltro al Collegio dei Probiviri.

Il Segretario soprintende alla cura ed alla gestione dell'Archivio Storico dell'Arciconfraternita.

In caso di assenza o impedimento, il Segretario può essere sostituito, su indicazione del Provveditore, dal Vicario o da uno degli altri Conservatori in carica, che ne assume a tutti gli effetti, ma gratuitamente, le relative funzioni.

CAPO VII

DEI SOSTENITORI, DEI GIUBILATI E DEI TITOLARI DI CAPPELLE GENTILIZIE

Art. 42 - Dei Sostenitori

I Sostenitori dell'Arciconfraternita non sono Associati in quanto non svolgono attivamente alcun tipo di servizio od opera di soccorso, ma supportano l'Arciconfraternita spiritualmente e materialmente.

I Sostenitori che versano regolarmente il contributo minimo annualmente stabilito dal Magistrato hanno diritto alla tumulazione nel Camposanto Monumentale dell'Istituzione ed alle provvidenze specificate nel Regolamento generale.

I Sostenitori sono iscritti in un apposito Archivio, tenuto a cura del Segretario dell'Arciconfraternita, che provvede al suo aggiornamento.

La qualità di Sostenitore si perde per decadenza o per esclusione.

Si ha decadenza automatica quando per due anni consecutivi non sia corrisposto il contributo annuale stabilito dal Magistrato.

L'esclusione del Sostenitore è deliberata insindacabilmente dal Magistrato per la grave violazione dei precetti fondamentali materiali e spirituali dell'Arciconfraternita, ovvero se si assumono comportamenti o si compiono atti incompatibili con i principi dell'Istituzione.

La perdita della qualità di Sostenitore comporta contestualmente la perdita di ogni diritto acquisito nei confronti dell'Arciconfraternita e non dà luogo ad alcuna pretesa di rimborsi o indennizzi.

Art. 43 - Dei Giubilati

Si definiscono Giubilati i Confratelli ed i Sostenitori che, maturati cinquanta anni di pagamento delle quote associative e/o dei contributi, da quella data saranno esonerati vita natural durante dalla corresponsione degli stessi, mantenendo inalterati gli altri diritti e doveri stabiliti per il loro rispettivo titolo.

Art. 44 - Dei titolari di cappelle gentilizie

Su delibera del Magistrato chiunque può acquistare l'uso delle cappelle gentilizie situate nel Camposanto Monumentale dell'Arciconfraternita. I titolari delle suddette cappelle, oltre al prezzo di acquisto iniziale, devono annualmente corrispondere la relativa tassa di cappella gentilizia nella misura stabilita dal Magistrato.

CAPO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 - Modifiche statutarie e regolamentari

Le modifiche del presente Statuto e delle norme del Regolamento generale relative alle modalità ed ai termini per lo svolgimento delle elezioni, nonché al funzionamento dell'Assemblea, sono proposte alla medesima dal Consiglio Generale. Tali modifiche sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, convocata secondo le modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto, e legalmente costituita se sono presenti - anche per delega, ai sensi dell'articolo 25, 2 comma del presente Statuto - almeno la metà più uno degli aventi diritto, in prima convocazione, ed un quarto in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole dei due terzi dei presenti, comprese le deleghe.

Non possono essere oggetto di riforma o modifica, da parte dell'Assemblea, le norme che definiscono l'irrinunciabile fisionomia giuridica e morale dell'Arciconfraternita.

Art. 46 - Provvedimenti in caso di non funzionalità dell'Arciconfraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali da rendere impossibile il normale funzionamento dell'Arciconfraternita e lo svolgimento regolare delle sue attività, il Provveditore convoca l'Assemblea straordinaria per informarla della situazione ed eventualmente deliberare gli interventi ritenuti necessari per la normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

In caso d'inerzia od impossibilità grave del Provveditore o di chi lo può sostituire, l'Assemblea straordinaria può essere convocata, nell'ordine, dal Collegio dei Probiviri, dal Collegio dei Sindaci Revisori, o da almeno un decimo dei Confratelli, ai sensi dell'articolo 23, punto 3) del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria, verificate le condizioni di eccezionalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, ed accertata altresì l'impossibilità di eleggere nuovi organi sociali, nomina un Commissario straordinario. Tale Commissario provvede al compimento degli atti urgenti di ordinaria amministrazione e ad indire nuove elezioni degli organi amministrativi; egli non può comunque rimanere in carica per più di dodici mesi.

Art. 47 - Scioglimento

L'Arciconfraternita può essere sciolta, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria, esclusivamente nel caso in cui si verificano circostanze eccezionali di assoluta ed irreversibile impossibilità del suo funzionamento.

La deliberazione di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 48 - Liquidazione e devoluzione dei beni

Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nomina tre liquidatori scelti preferibilmente fra i Confratelli, determinando i criteri ai quali questi si dovranno attenere.

In tale deliberazione devono essere indicati anche gli Enti, pubblici o privati, ai quali dovranno essere devoluti i beni che residueranno dopo l'estinzione delle passività; tali Enti dovranno essere scelti fra quelli di ispirazione cristiana a carattere locale che perseguono fini di carità analoghi a quelli dell'Arciconfraternita: qualora ciò non fosse possibile, la scelta sarà rimessa all'Arcivescovo di Siena.

In nessun caso si potrà procedere a ripartizioni o rimborsi in favore dei Confratelli o dei Sostenitori.

Art. 49 - Fusioni e incorporazioni

La fusione o l'incorporazione dell'Arciconfraternita con/in altre Confraternite o Associazioni aventi finalità analoghe deve essere deliberata con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 45 del presente Statuto.

Art. 50 - Disposizioni finali e transitorie

Con l'entrata in vigore delle suddette disposizioni statutarie, si intendono tacitamente abrogate tutte le contrastanti norme interne, e comunque di grado inferiore, di cui al Regolamento generale ed ai Regolamenti speciali o settoriali.

Per ogni altra materia non contemplata nel presente Statuto o nella disciplina integrativa del Regolamento generale, si osservano le norme del codice civile in materia di persone giuridiche in generale, delle associazioni riconosciute in particolare, nonché le disposizioni di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

Con riferimento all'articolo 21 del presente Statuto, mantengono il diritto di voto coloro che, alla data del 21/7/2004, formano il Ruolo del Corpo Elettorale secondo le normative previgenti dell'Arciconfraternita.

Art. 51 - Entrata in vigore

Le suddette norme statutarie sono state approvate dal Consiglio Generale dell'Arciconfraternita con deliberazione n. 9 del 21 Luglio 2004 con i poteri ad esso conferiti dal preesistente articolo 12, ed entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla loro iscrizione nel Registro regionale previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

REGOLAMENTO GENERALE

PARTE PRIMA

DEI CONFRATELLI E DEGLI ASPIRANTI

TITOLO I

DELL'ASPIRANTATO

Art. 1 - Accoglienza degli Aspiranti

La persona che intende partecipare attivamente alla vita dell'Arciconfraternita come volontario deve svolgere un periodo di Aspirantato, che rappresenta il minimo necessario per maturare un serio convincimento all'effettivo svolgimento dell'attività di Volontariato secondo i principi ispiratori dell'Arciconfraternita di Misericordia e acquisire, altresì, le necessarie esperienze tecniche e di vita consociativa.

L'Aspirante, deve presentarsi all'Ufficio Ispezione, presso cui gli verranno indicate le varie opere di misericordia spirituali e corporali svolte dall'Istituzione ed i suoi valori morali ispiratori. In tale Ufficio l'Aspirante riceve tutte le opportune informazioni, sia per la pratica di Aspirantato al Volontariato, sia per scegliere quelle attività che riterrà più confacenti alla propria personalità e disponibilità di tempo.

Una volta scelto il settore di attività, l'Ispettore presenta l'Aspirante al relativo Referente del Gruppo operativo che, oltre a più precise notizie, provvede alla sua iscrizione obbligatoria al Registro del Volontariato-Sezione Aspiranti, tenuto a cura del Segretario dell'Arciconfraternita.

Per svolgere servizio attivo in qualunque settore dell'Arciconfraternita è obbligatoria l'iscrizione all'Istituzione: gli Aspiranti sono equiparati a tutti gli effetti ai Sostenitori. Inoltre, per svolgere alcuni servizi specifici, è necessario frequentare appositi corsi di formazione e sottoporsi ai richiesti controlli medici d'idoneità psicofisica.

Art. 2 - Aspirantato

L'Aspirante, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, deve presentare domanda al Magistrato, su apposito modulo, dichiarando di possedere i requisiti di cui all'articolo 14 dello Statuto. Il periodo di Aspirantato inizia il giorno di iscrizione al Registro del Volontariato-Sezione Aspiranti e si conclude una volta maturati dodici mesi di servizio costante e regolare nell'esercizio delle opere di carità spirituali e corporali, nelle necessità amministrative o nella vita organizzata dell'Arciconfraternita.

L'Aspirante può iniziare a svolgere il periodo di aspirantato anche se ha compiuto il sedicesimo anno di età, purché, oltre agli altri requisiti di cui all'articolo 14 dello Statuto, presenti, unitamente alla suddetta domanda al Magistrato, l'autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale o la tutela. Se il minore, pur maturato il periodo di Aspirantato, ancora non ha raggiunto la maggiore età, il periodo di Aspirantato termina con il compimento dei 18 anni.

Il servizio attivo svolto deve risultare mensilmente dagli appositi tabulati mediante l'utilizzo di supporti elettronici, ovvero dalle segnalazioni scritte predisposte sotto la loro responsabilità dai Referenti dei Gruppi operativi, Rappresentanti di Sezione o dei Distaccamenti ed inviate al Segretario dell'Arciconfraternita.

Al termine del periodo di Aspirantato, sulla base del parere espresso dal Referente del Gruppo operativo, dal Rappresentante di Sezione o del Distaccamento - e sempre in presenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 14 dello Statuto - il Magistrato delibera il passaggio o meno nella categoria degli Associati dell'Arciconfraternita della Misericordia di Siena. Le deliberazioni verranno prese entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno per coloro che hanno maturato i requisiti necessari nel semestre precedente.

Il Magistrato, in casi particolari, può deliberare il prolungamento per altri dodici mesi del periodo di Aspirantato. Se detto periodo non viene portato a termine, ovvero è pronunciata una delibera sfavorevole da parte del Magistrato, il nominativo dell'Aspirante è cancellato dal Registro del Volontariato-Sezione Aspiranti. La persona, se continua ad essere iscritta regolarmente all'Istituzione, acquisisce comunque la qualifica di Sostenitore.

Art. 3 - Accoglienza, aspirantato e formazione nelle Sezioni territoriali

L'accoglienza, l'aspirantato e la formazione nell'ambito territoriale della Sezione e dei Distaccamenti fanno capo al Rappresentante di Sezione o di Distaccamento che dovranno comunque operare in stretta collaborazione con i Referenti dei singoli Gruppi operativi.

Il Registro del Volontariato-Sezione Aspiranti è comunque unico ed è tenuto dal Segretario dell'Istituzione, cui devono essere inviate le domande degli Aspiranti.

Art. 4 - Svolgimento dei Servizi

I servizi di Volontariato svolti nell'ambito dell'Arciconfraternita sono sotto la sovrintendenza e il coordinamento di uno o più Conservatori ad essi preposti i quali provvedono alla loro gestione ed organizzazione, avvalendosi del supporto del Segretario, dell'Ufficio Ispezione, del Direttore ai Servizi, del Direttore Sanitario e dei Responsabili dei Gruppi operativi.

TITOLO II

DEI RICONOSCIMENTI ONORIFICI E DEI RIMBORSO SPESE

Art. 5 - Riconoscimenti

Ai Confratelli e agli Aspiranti, per gli uffici gratuitamente tenuti e per il servizio attivo delle opere di carità diligentemente prestato, alla fine di ogni anno sono conferiti i seguenti riconoscimenti:

- a) Serie di medaglie;
- b) La veste storica;
- c) Iscrizione "in pietra";
- d) Speciali riconoscimenti deliberati dal Magistrato;
- e) Altri eventuali premi di volta in volta deliberati dal Magistrato.

Art. 6 – Attribuzione dei punteggi per servizi prestati

La base per l'assegnazione dei punti è l'ora di servizio prestato secondo le seguenti modalità:

1. Trasporto sanitario (ordinario e di emergenza), trasporto di organi, interventi di protezione civile, trasporto sociale, recupero salme e vestizione dei defunti, servizio in sala operativa:
 - Punti 8 per ogni ora di servizio notturno (dalle ore 23.00 alle ore 07.00);
 - Punti 4 per ogni ora di servizio diurno (dalle ore 07.00 alle ore 23.00);
2. Per gli altri servizi sono attribuiti punti 4 per ogni ora di servizio prestato.
3. Per gli interventi che superano la durata di 24 ore, per i giorni successivi viene attribuito un punteggio forfetario pari a 200 punti al giorno.

Tali ore sono registrate mensilmente nei modi previsti al precedente articolo 2.

Art. 7 - Medaglie, veste storica e iscrizione in pietra

Relativamente al punto a) di cui al precedente articolo 5, i Confratelli e gli Aspiranti hanno diritto a ricevere le suddette medaglie al raggiungimento del seguente punteggio minimo:

• Medaglia di bronzo	Punti	1.000
• Medaglia d'argento	Punti	2.000
• Crocefisso d'argento	Punti	4.000
• Croce greca d'argento	Punti	6.000
• Medaglia ottagonale d'argento	Punti	8.000
• Medaglia d'oro	Punti	10.000
• Crocefisso d'oro	Punti	15.000
• Croce greca d'oro	Punti	20.000
• Esagonale d'oro	Punti	25.000
• Ottagonale d'oro	Punti	30.000

Il Confratello o l'Aspirante, raggiunto il punteggio corrispondente ad una delle suddette medaglie, ha diritto di riceverla. Eventuali punteggi eccedenti sono accumulati al fine di ottenere, al raggiungimento dei corrispondenti punteggi, le medaglie di grado superiore e così fino al completamento della serie. Ciascun tipo di medaglia può essere ottenuta solo una volta.

Ottenuta la medaglia ottagonale d'oro il Confratello riceverà targhe di benemerenzza ogni 5.000 punti oltre i 30.000 già conseguiti (non più di una targa per ciascuna anno solare), rispettivamente alla maturazione dei 35.000, dei 40.000 e dei 45.000 punti.

Per conseguire il diritto alla veste storica occorrono i requisiti indicati nell'articolo 15 dello Statuto, intendendo per "assidua frequentazione" la maturazione del diritto alla medaglia ottagonale d'argento. I cinque anni ivi stabiliti decorrono dalla data della deliberazione del Magistrato di cui al precedente articolo 2, quarto comma, del presente Regolamento con la quale viene conferita la qualità di associato.

Per l'iscrizione "in pietra" il Volontario, previo consenso dello stesso all'iscrizione, deve aver maturato 30.000 punti.

Art. 8 - Rimborsi spese

L'Arciconfraternita si riserva di rimborsare eventuali spese sostenute dai Confratelli e dagli Aspiranti per la prestazione ordinaria dei servizi, esercitazioni, corsi di perfezionamento relativi alle attività dell'Istituzione, missioni o partecipazioni a congressi o similari.

Tali rimborsi avvengono solo dietro presentazione di idonea e sollecita documentazione.

L'ammontare del rimborso riconosciuto e l'autorizzazione al pagamento sono di competenza del Conservatore ai Servizi di concerto con il Segretario.

PARTE SECONDA

DEL CORPO ELETTORALE E DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

TITOLO I

DEL RUOLO DEL CORPO ELETTORALE

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea degli elettori

Per la nomina dei componenti gli organi elettivi in scadenza secondo le previsioni di cui all'articolo 38 dello Statuto, l'Assemblea è convocata ogni anno, nel mese di aprile, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 24 dello Statuto.

Art. 10 - Aggiornamento del Ruolo del Corpo elettorale

Il Corpo Elettorale si identifica con l'Assemblea, secondo l'articolo 21, 1 comma dello Statuto. L'Assemblea in funzione elettorale si ritiene costituita validamente con l'intervento di almeno un quinto degli elettori.

Il Ruolo del Corpo Elettorale viene aggiornato entro il mese di gennaio di ogni anno dal Segretario dell'Arciconfraternita, o da chi lo sostituisce, secondo l'articolo 41 dello Statuto, con riferimento alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente.

Il Segretario dell'Arciconfraternita, ai sensi degli articoli di cui al Capo III dello Statuto, deve annualmente verificare se, alla data del trentuno dicembre, gli elettori possiedono tutti i requisiti richiesti per far parte del Corpo Elettorale, radiando coloro che, per qualunque causa, ne fossero privi ed aggiungendo quelli che avessero maturato titolo per esservi iscritti.

Il Ruolo, così aggiornato, viene reso pubblico entro il quindici febbraio mediante la sua esposizione per dieci giorni consecutivi, sia nella sede dell'Arciconfraternita, sia presso le Sezioni territoriali e i Distaccamenti. Successivamente, il Ruolo del Corpo Elettorale sarà conservato a cura del Segretario dell'Arciconfraternita.

Ogni reclamo, in ordine all'iscrizione o alla cancellazione nel/dal predetto Ruolo, deve essere presentato in Segreteria entro lo stesso periodo di pubblicazione. Sui reclami decide inappellabilmente e motivatamente il Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla loro presentazione.

In assenza di reclami, ovvero dopo le relative decisioni del Collegio dei Probiviri, il Ruolo del Corpo Elettorale s'intende definitivo e non impugnabile.

Art. 11 - Comunicazione agli elettori

Nel rispetto degli articoli 24 e 25 dello Statuto, almeno quindici giorni prima della data stabilita per le elezioni, il Segretario dell'Arciconfraternita invia al domicilio di ciascun elettore la relativa comunicazione nella quale devono essere indicati: le cariche da eleggere, il luogo, il giorno e l'orario in cui avverranno le elezioni medesime.

TITOLO II

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 12 - Composizione

La Commissione Elettorale è composta di cinque membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Generale in un'adunanza da tenersi in una data da stabilire almeno entro la prima decade del mese di marzo, tra gli aventi diritto di voto iscritti nel ruolo elettorale.

Tali Commissari non devono rivestire, al momento della loro elezione, nessuna carica negli organi primari elettivi dell'Istituzione.

Art. 13 - Elezione dei componenti

Il Consiglio Generale, convocato e costituito secondo le modalità previste dall'articolo 27 dello Statuto, nomina quattro scrutatori. Tutti i presenti, con votazione segreta e in apposita scheda, indicano il nome e cognome di un candidato; qualora nella stessa scheda siano riportati più nominativi, il voto è attribuito solo al primo. Sono eletti i cinque candidati effettivi e i due supplenti che riportano il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti fra due o più candidati, si procede al ballottaggio fra loro.

Colui che riceve il maggior numero di voti funge da Presidente della Commissione Elettorale; in caso di parità, tale funzione sarà svolta dal membro più anziano per iscrizione alla Arciconfraternita.

Art. 14 - Funzioni

La Commissione Elettorale ha il compito di predisporre una lista di persone da candidare alle elezioni indette per ricoprire tutti gli incarichi in scadenza. I candidati possono essere gli stessi membri in scadenza - ad eccezione di coloro che devono rispettare l'anno di vacanza - o nuovi nominativi. I componenti della Commissione Elettorale non possono candidarsi. I candidati devono comunque rivestire e/o aver mantenuto i requisiti di cui all'articolo 38 dello Statuto.

A tal fine, la Commissione Elettorale dovrà raccogliere la firma di adesione dei candidati, il loro sintetico curriculum vitae e la dichiarazione di appartenenza e cariche ad/in altri enti o associazioni, sia pubbliche che private di varia natura, per la verifica di eventuali incompatibilità alla loro elezione negli organi primari dell'Arciconfraternita.

La Commissione Elettorale predispose la lista elettorale definitiva in cui per ciascuna carica in scadenza, deve indicare il nominativo della persona candidata a ricoprirlo; in caso di omonimia, deve essere indicata anche la data di nascita.

Tale lista elettorale deve essere resa pubblica a cura del Segretario dell'Arciconfraternita, mediante affissione nelle bacheche dell'Arciconfraternita, delle Sezioni territoriali e dei Distaccamenti.

Art. 15 - Liste elettorali

Entro dieci giorni successivi alla pubblicazione della lista elettorale di cui agli articoli precedenti, è consentita la presentazione di liste alternative di candidati: esse devono comprendere tutte le cariche da ricoprire ed essere controfirmate dai candidati per accettazione.

Tali liste devono essere presentate alla Commissione Elettorale ed essere firmate da non meno di cinquanta Confratelli iscritti nel Ruolo del Corpo Elettorale - aggiornato ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento generale - i quali si assumono la responsabilità dell'autenticità delle firme apposte dai candidati.

I presentatori di una lista non possono sottoscriverne altre. Eventuali sottoscrizioni ripetute in più liste non sono computate in alcuna di esse, anche agli effetti del numero minimo di sottoscrittori necessario per la loro presentazione.

La Commissione Elettorale, all'atto della presentazione delle liste alternative, controlla la sussistenza dei requisiti previsti per i presentatori, ai sensi del precedente comma 2, e per i candidati, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto. Dell'accettazione o della reiezione delle liste deve redigersi apposito e motivato verbale da notificare ai presentatori stessi.

Art. 16 - Scheda di votazione

Qualora siano presentate ed ammesse, con le modalità di cui sopra, una o più liste, la scheda elettorale deve essere predisposta in modo da contenere tutte quelle ammesse, rendendole ugualmente visibili e facilmente distinguibili.

Nella scheda di votazione ogni lista conterrà il nome e cognome dei candidati proposti per ciascuna carica elettiva da ricoprire. In caso di omonimia, deve essere indicata anche la data di nascita. A fianco di ciascun nominativo viene lasciato un apposito spazio in bianco destinato ad indicare un eventuale nominativo sostitutivo, scelto dall'Elettore, previa cancellazione di quello già predisposto nella scheda stessa.

Art. 17 - Indizione delle elezioni

La Commissione Elettorale, infine, indice le elezioni, indicando il giorno, il luogo e l'orario delle medesime.

Art. 18 - Controllo delle liste

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, gli originali delle liste orientative presentate sono consegnati dal Segretario dell'Arciconfraternita al Presidente del Seggio, di cui al successivo Titolo III, il quale, dopo aver verificata la perfetta corrispondenza dei nomi in essi indicati con quelli riportati sulle schede, provvede ad affiggerne una copia nel luogo delle votazioni. Dell'esecuzione di tale controllo deve essere dato atto nel verbale del Seggio.

TITOLO III

DEL SEGGIO ELETTORALE

Art. 19 - Nomina componenti

Il Magistrato, nella riunione più prossima alle elezioni, scegliendoli nell'elettorato attivo, nomina i cinque componenti il Seggio elettorale, attribuendo ad uno di loro la funzione di Presidente. Non possono essere nominate nel Seggio elettorale le persone candidate nelle liste elettorali o facenti parte della Commissione Elettorale.

Art. 20 . Funzioni

I componenti il Seggio elettorale esercitano collegialmente i poteri necessari per un ordinato andamento di tutte le operazioni elettorali. Il Presidente ha la facoltà di fare allontanare dal luogo delle votazioni chiunque disturbi le operazioni stesse.

Art. 21 - Insediamento

Il Seggio elettorale deve insediarsi almeno un'ora prima di quella prevista per l'inizio delle operazioni di voto. All'atto dell'insediamento il Presidente del Seggio prende in consegna, dal Segretario dell'Arciconfraternita, le schede di votazione già predisposte. Sul retro di ogni scheda devono essere apposti il timbro dell'Arciconfraternita e la firma del Presidente e di un altro membro del Seggio stesso.

Non sono ammessi rappresentanti di lista.

TITOLO IV

DELLA DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI

Art. 22 - Locali delle votazioni

Nei locali dell'Arciconfraternita, dove hanno luogo le elezioni, non può farsi alcuna propaganda elettorale e i votanti devono intrattenersi solo il tempo necessario per esprimere il voto.

Art. 23 - Presidente del seggio

Il Presidente del Seggio consegna a ciascun elettore, dopo averlo identificato, la scheda. L'elettore, dopo l'espressione di voto, riconsegna la scheda ripiegata al Presidente del Seggio il quale la immette nell'urna alla presenza dell'elettore medesimo.

Dell'eseguita votazione viene dato atto nell'apposito tabulato da parte del Seggio elettorale.

Art. 24 - Espressione del voto

Il voto è espresso con un segno di croce nell'apposita casella posta nella parte superiore di ogni lista riportata sulla scheda, così intendendosi attribuito a tutti i candidati della lista stessa.

L'Elettore può apportare, in una sola delle liste contenute nella scheda, una o più cancellazioni dei nomi dei candidati sostituendoli o meno con altri nomi di suo gradimento - anche appartenenti ad altre liste - purché di persone aventi i requisiti di eleggibilità previsti dall'articolo 38 dello Statuto.

Le eventuali cancellazioni hanno effetto esclusivamente nei confronti dei nominativi cui si riferiscono; nel caso di sostituzione, il voto si intende validamente attribuito ai nuovi nominativi indicati dall'elettore, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dall'articolo 38 dello Statuto.

La scheda deve essere annullata qualora le cancellazioni e le sostituzioni siano eseguite su più di una lista, o il segno di croce sia fatto su più liste o in una lista diversa da quella su cui sono state effettuate le cancellazioni medesime.

Art. 25 - Operazioni di scrutinio

A chiusura delle votazioni si dà immediato inizio alle operazioni di scrutinio che devono essere effettuate senza soluzione di continuità ed alle quali possono essere ammessi gli elettori. Allo spoglio delle schede assiste il Segretario dell'Arciconfraternita che provvede altresì a redigerne apposito verbale che, oltre alla sua firma, deve contenere quella di tutti i membri del Seggio elettorale.

Detto verbale è notificato al Magistrato uscente entro otto giorni dalla data delle elezioni e al Consiglio Generale uscente entro il mese successivo.

Art. 26 - Eletti

Sono eletti alle cariche poste in votazione coloro che raggiungono la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano per ordine di iscrizione all'Arciconfraternita; nel caso di contemporaneità d'iscrizione, il più anziano d'età.

Il Segretario dell'Arciconfraternita provvede a comunicare la nomina agli eletti e a ricevere la loro formale accettazione della carica. L'eletto a più cariche ha diritto all'opzione. Nel caso di mancata accettazione di un eletto, o di sua opzione per altra carica, subentrerà nella carica rimasta scoperta il primo dei non eletti della stessa lista comprensiva del nominativo del rinunziante.

Gli eletti entrano in carica dal primo giorno del mese successivo a quello delle elezioni.

PARTE TERZA

DELLE SEZIONI TERRITORIALI

Art. 27 - Definizione

Le Sezioni territoriali sono strutture operative periferiche dell'Arciconfraternita che operano su delega. Ogni Sezione territoriale è soggetta alle norme dello Statuto dell'Arciconfraternita e, in particolare, all'articolo 11 del medesimo, nonché a quelle previste dal presente Regolamento generale.

Art. 28 – Tipologia delle Sezioni territoriali e loro disciplina

Le Sezioni territoriali possono essere di due tipi: di nuova costituzione, ovvero derivanti da incorporazione o fusione di/con preesistenti associazioni locali. La costituzione, fusione o incorporazione della Sezione territoriale sono deliberate dal Consiglio Generale.

Ove la costituzione della Sezione territoriale avvenga per incorporazione o fusione di/con preesistente associazione, al momento della relativa istanza al Consiglio Generale dell'Arciconfraternita, essa deve produrre, oltre alla propria normativa, idonea documentazione relativa alla situazione dei rapporti giuridici, patrimoniali ed economici, sottoscritta dal suo legale rappresentante. Il Collegio dei Probiviri controllerà la compatibilità dell'originario ordinamento - che assumerà la veste di regolamento interno - con le disposizioni dell'Arciconfraternita. Inoltre, il Consiglio Generale, di concerto con il Collegio dei Probiviri, potrà autorizzare il mantenimento di alcune prerogative a salvaguardia delle consuetudini locali e degli impegni precedentemente assunti.

La Sezione di nuova costituzione può dotarsi di normativa interna la cui compatibilità con le norme dello Statuto e del Regolamento generale deve essere valutata dal Collegio dei Probiviri.

In ogni caso, ogni modificazione dei regolamenti interni delle Sezioni deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale, previa valutazione del Collegio dei Probiviri.

Art. 29 - Operatività delle Sezioni

La Sezione territoriale è un'istituzione interna a tutti gli effetti e dunque soltanto al Provveditore spetta la rappresentanza legale e processuale della medesima nei confronti delle autorità o dei terzi, salvo le eventuali deleghe di cui all'articolo 11 dello Statuto. Ciascuna Sezione è sotto la diretta vigilanza del Conservatore ad essa preposto.

La Sezione deve rispettare ed eseguire - attraverso il suo Rappresentante - le delibere degli organi primari dell'Istituzione, nonché le direttive tecnico-amministrative degli uffici centrali. A tal fine, le Sezioni saranno adeguatamente e tempestivamente informate e documentate.

La Sezione è soggetta a periodici controlli e verifiche degli organi dell'Istituzione a ciò preposti.

Art. 30 - Ammissione e cessazione degli Associati e dei Sostenitori

L'ammissione e la cessazione della qualità di Associato o di Sostenitore sono regolate dallo Statuto dell'Arciconfraternita.

Ove la costituzione della Sezione territoriale derivi da incorporazione o fusione di/con preesistenti associazioni locali, ai suoi precedenti aderenti saranno attribuite le qualifiche di cui a Capi III o VII dello Statuto, a seconda dei requisiti posseduti al momento dell'incorporazione/fusione.

Art. 31 - Rapporti economici dell'Arciconfraternita con le proprie Sezioni

Alla Sezione territoriale può essere attribuita autonomia contabile. Le entrate della Sezione derivano dalle quote associative e dai contributi ed offerte riscossi nel territorio di pertinenza della medesima, nonché dai proventi derivanti da manifestazioni o attività organizzate dalla stessa. Le uscite, invece, sono costituite da erogazioni a titolo di

beneficenza e dalle piccole spese necessarie alla gestione della Sezione. La Sezione deve far confluire tali entrate ed uscite nella contabilità complessiva dell'Arciconfraternita, imputandole a specifici conti correnti. Tutte le predette operazioni, comprese le relative modalità e tempi di attuazione, sono coordinate dal Conservatore all'Amministrazione.

Sulla base di una programmazione delle attività condivise e ritenute necessarie per il conseguimento delle finalità generali o peculiari, spetta all'Arciconfraternita stabilire uno stanziamento annuale a disposizione della Sezione territoriale, la quale ne disporrà con l'onere di un documentato rendiconto alla fine dell'anno.

Art. 32 - Rappresentante di Sezione

Il Rappresentante di Sezione è eletto dagli organi interni della Sezione stessa, secondo le modalità di elezione previste dal proprio regolamento interno. La sua nomina è ratificata dal Magistrato, una volta accertato che siano stati rispettati i presupposti di cui al Capo V dello Statuto; l'incarico ha una durata massima di un triennio ed è rinnovabile.

Il Rappresentante è il responsabile della Sezione e della piena esecuzione, nell'ambito territoriale della medesima, delle deliberazioni degli organi primari dell'Istituzione. Egli dirige e controlla le varie attività della Sezione, raccordandosi con il Magistrato che, con specifica delibera, gli conferisce i termini del mandato e i poteri di firma.

In particolare il Rappresentante:

- Presidia l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- Rappresenta verso i terzi, nei limiti conferitigli dal Magistrato con specifica delibera, le ragioni, gli interessi e le prerogative della Sezione;
- Vigila sull'andamento economico della Sezione;
- Tiene i rapporti con gli organi primari e gli uffici centrali dell'Arciconfraternita, in particolare con il Conservatore ad essa preposto.

Gli stessi organi interni provvedono ad eleggere un Vice Rappresentante, ratificato dal Magistrato secondo quanto previsto al comma primo del presente articolo. Egli sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Rappresentante di Sezione e collabora con il medesimo, esercitando i compiti che lo stesso riterrà opportuno affidargli di volta in volta.

Il Rappresentante di Sezione - o il suo Vice - può essere invitato a partecipare alle riunioni del Magistrato e del Consiglio Generale tutte le volte che, all'ordine del giorno, sono inseriti uno più argomenti riguardanti la Sezione.

Art. 33 - Scioglimento e fusione delle Sezioni

Nell'impossibilità di adempiere le proprie funzioni, la Sezione territoriale può essere sciolta con delibera del Consiglio Generale. Per le stesse cause, le Sezioni possono altresì essere fuse tra loro.

PARTE QUARTA

DEI DISTACCAMENTI

Art. 34 - Definizione

Per una migliore e più funzionale svolgimento dei servizi di volontariato, ai sensi degli articoli 8, 11 e 28 dello Statuto, con deliberazione del Consiglio Generale possono essere istituite sedi decentrate dell'Arciconfraternita, definite Distaccamenti. Nello stesso modo i Distaccamenti possono esse scolti o fusi fra loro.

Il Distaccamento non ha alcuna autonomia contabile, né alcuna rappresentanza esterna. Esso è sotto la diretta responsabilità del Conservatore preposto al medesimo.

Art. 35 - Funzionamento del Distaccamento

Il funzionamento del Distaccamento è affidato ad un Rappresentante nominato direttamente dal Magistrato; l'incarico ha una durata massima di un triennio ed è rinnovabile. Al Rappresentante possono essere attribuite eventuali e specifiche deleghe.

PARTE QUINTA

DEI GRUPPI OPERATIVI

Art. 36 - Costituzione

Ai sensi degli articoli 8 e 11 dello Statuto, possono essere istituiti in seno all'Arciconfraternita dei Gruppi operativi più specificatamente nominati, che nell'ambito della medesima svolgono specifici servizi di carità, purché compatibili con gli scopi dell'Istituzione di cui all'articolo 3 dello Statuto.

La costituzione di tali Gruppi avviene con delibera del Magistrato, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto. La compatibilità del regolamento interno del costituendo Gruppo con le norme dello Statuto e del Regolamento generale saranno precedentemente valutate dal Collegio dei Proibiviri.

Il Gruppo operativo è un'istituzione interna a tutti gli effetti e dunque soltanto al Provveditore spetta la rappresentanza legale e processuale del medesimo nei confronti delle autorità o dei terzi. Il Gruppo operativo non ha autonomia contabile ed è sotto la diretta responsabilità dei Conservatori preposti al settore di attività.

Art. 37 - Ammissione e cessazione dei partecipanti al Gruppo operativo

Possono essere ammessi al Gruppo operativo tutti i Confratelli dell'Arciconfraternita in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 dello Statuto.

Le cause di cessazione dell'appartenenza del Confratello dal Gruppo operativo sono le stesse di cui all'articolo 19 dello Statuto.

Tuttavia, considerate le specifiche necessità del Gruppo operativo possono essere stabilite ulteriori cause di ammissione o di decadenza dei partecipanti, purché esse non siano contrastanti con le norme dello Statuto e del Regolamento generale dell'Arciconfraternita.

Art. 38 - Organi direttivi

La gestione del Gruppo operativo è affidata ad un Comitato direttivo composto di un numero variabile da tre a sette membri elettivi.

Il Gruppo operativo deve prevedere nel proprio regolamento interno le modalità di elezione del proprio Comitato direttivo, sempre nel rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento generale.

Concluse le elezioni, il Comitato direttivo provvede ad assegnare almeno le seguenti fondamentali cariche:

- a) Referente del Gruppo operativo: è il responsabile del Gruppo, coordina ogni attività, è diretto collaboratore del Conservatore al quale riferisce ogni decisione ed esigenza del Gruppo; egli, inoltre, garantisce il buon funzionamento, la disciplina e l'esecuzione delle direttive del Provveditore; ove necessario, rappresenta all'esterno il Gruppo su espressa e specifica delega del Provveditore; si assume, infine, quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto;
- b) Vice Referente: è il normale sostituto del Referente dal quale deve essere costantemente informato su ogni attività;
- c) Segretario: redige i verbali delle riunioni del Gruppo e del Comitato direttivo, cura ogni aspetto burocratico e la formazione dei nuovi ammessi nel Gruppo.

Le nomine del Referente e del Vice Referente del Gruppo operativo devono essere ratificate dal Magistrato, una volta accertato che siano stati rispettati i presupposti di cui al Capo V dello Statuto.

Alle riunioni del Gruppo operativo devono essere invitati i Conservatori addetti.

Le cariche di cui al Comitato direttivo durano per un periodo massimo di tre anni e sono rinnovabili.

Entro il 15 febbraio di ogni anno, il Gruppo operativo si deve riunire alla presenza del Provveditore e dei Conservatori preposti per presentare la relazione morale ed economico-finanziaria sulle attività svolte e dotazioni ricevute nell'anno precedente. Tale relazione, da inviare al Magistrato, deve altresì contenere i progetti, le necessità economiche e i materiali da acquistare nell'anno in corso.

Art. 39 - Scioglimento o fusione del Gruppo operativo

Esaurite le finalità per il cui adempimento si è costituito il Gruppo operativo, per insufficienza delle persone ad esso partecipanti o per assoluta impossibilità di operare per contrasti interni, il Gruppo può essere sciolto con delibera del Magistrato. Per le stesse cause, i Gruppi operativi possono altresì essere fusi tra loro.

Ogni modificazione del regolamento particolare del Gruppo operativo deve essere sottoposta all'approvazione del Magistrato, previa valutazione del Collegio dei Probiviri.

Art. 40 - Gruppi operativi già costituiti

Alla data di approvazione del presente Regolamento generale sono operativi i seguenti Gruppi:

- Centro di ascolto prevenzione usura;
- Gruppo Istruttori;
- Gruppo di Protezione civile;
- Gruppo Femminile;
- Gruppo Tutors;
- Gruppo Volontariato per il disagio psichico;
- Gruppo Volontariato penitenziario.

PARTE SESTA

DELLA CASA DI RIPOSO E DI CONVALESCENZA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41 - Finalità

La Casa di Riposo e di Convalescenza dell'Arciconfraternita di Misericordia, già denominata "Asilo Vecchi Impotenti al Lavoro", attualmente ubicata in Via P. Mascagni n. 60, è una struttura di ospitalità per anziani di ambo i sessi autosufficienti e risponde alle norme indicate dal Regolamento sui requisiti di idoneità per le strutture per anziani adottato secondo le leggi vigenti in materia. In quanto tale, ogni persona al suo interno è tenuta a mantenere un comportamento moralmente corretto ed adeguato alle finalità ideologiche e religiose dell'Istituzione.

La Casa di Riposo e di Convalescenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ha lo scopo di ospitare le persone anziane che, per motivi personali, familiari e abitativi, richiedono accoglienza ed assistenza presso di essa anche al fine di evitare l'emarginazione dal tessuto sociale cittadino.

La struttura è gestita da personale laico e/o religioso.

Art. 42 - Vita comunitaria

L'organizzazione della vita comunitaria deve garantire la più completa integrazione tra gli ospiti della residenza; l'ambiente, il più familiare possibile, consente agli ospiti di continuare le proprie abitudini di vita, pur nei limiti consentiti dalle regole comunitarie, e garantisce, altresì, la massima libertà individuale. L'ospite è libero di organizzare la propria giornata, di entrare e di uscire, di ricevere visite in qualsiasi ora della giornata, fatto salvo il rispetto dell'orario dei pasti stabilito come segue:

- Colazione dalle ore 7,45 alle ore 8,15
- Pranzo dalle ore 11,45 alle ore 12,30
- Cena dalle ore 18,45 alle ore 19,30

Deve essere altresì rispettato il rientro serale, previsto di norma alle ore 22,00 con possibilità di rientro anche in ore diversificate, previo avviso al Responsabile della struttura.

L'ospite può, inoltre, accedere liberamente a tutti gli spazi comunitari e nella propria camera a qualsiasi ora del giorno nel rispetto degli altri ospiti e delle esigenze di servizio.

Le attività di animazione, ricreative e culturali sono comuni e predisposte secondo gli interessi e i bisogni di tutti gli ospiti che vengono coinvolti direttamente nella programmazione delle stesse. Sono favorite le attività esterne e privilegiati i contatti e le iniziative intraprese dalla Arciconfraternita.

All'interno della struttura è prevista la consulenza ed assistenza sociosanitaria da parte di personale qualificato, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi sociosanitari distrettuali.

Il pasto è un momento di vita in comune: solo in casi eccezionali e motivati può essere servito in camera e predisposto ad orari sfalsati.

E' consentita, per favorire e mantenere i rapporti con l'esterno, la consumazione saltuaria del pasto nella struttura da parte di familiari o amici degli utenti. L'Istituzione, affinché gli ospiti mantengano significativi rapporti con familiari e amici, deve adoperarsi perché vengano favorite le loro visite nella struttura, così come sono consentiti eventuali soggiorni degli stessi ospiti nell'ambito delle proprie famiglie.

L'Arciconfraternita è direttamente impegnata a ricercare occasioni di partecipazione degli ospiti alle iniziative ricreative e culturali e di vacanza che vengono effettuati nella realtà cittadina, nonché a favorire l'accesso e le facilitazioni a tutti i servizi comunitari e pubblici.

Art. 43 - Spazi interni

Gli spazi interni sono fruiti a titolo gratuito dagli ospiti, dai loro familiari e amici, dalle commissioni culturali e di sicurezza sociale delle Circostrizioni, nonché dai comitati "Terza Età" delle Circostrizioni, da associazioni culturali, ricreative e sportive se le attività proposte rispondono ad esigenze socioculturali e comunque alle finalità e principi ispiratori dell'Istituzione, previa richiesta di autorizzazione scritta da parte delle medesime all'Arciconfraternita.

Art. 44 - Spazi esterni attrezzati

Lo spazio esterno, comprendente il parco annesso alla struttura, di facile accessibilità e adeguatamente attrezzato, è fruibile dagli ospiti e loro familiari e amici ed è altresì aperto alla cittadinanza e alle associazioni culturali, ricreative e sportive, nonché ai Comitati degli anziani, purché le attività promosse siano d'interesse anche degli ospiti della Residenza e favoriscano la prevenzione alla loro emarginazione sociale.

TITOLO II

DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE E DEL RESPONSABILE ALLA STRUTTURA

Art. 45 - Comitato di Partecipazione

Il Comitato di Partecipazione promuove e realizza la partecipazione e la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari per l'organizzazione della vita comunitaria e per la gestione dei servizi. Esprime suggerimenti e proposte per la migliore gestione della struttura e per la realizzazione di programmi finalizzati.

Mantiene rapporti con i servizi sociosanitari, le associazioni ed il volontariato e promuove la collaborazione con le organizzazioni sindacali del territorio ed i comitati "Terza Età", al fine di favorire la massima integrazione della struttura con la realtà sociale.

Art. 46 - Composizione e durata del Comitato di Partecipazione

Il Comitato di Partecipazione è composto da:

- Provveditore;
- Conservatore alla Casa di Riposo;
- Responsabile della struttura;
- Un Rappresentante degli ospiti;
- Un Rappresentante dei familiari;
- Il Segretario dell'Arciconfraternita.

Tale composizione sarà notificata al Magistrato a cura del Segretario.

I Rappresentanti degli ospiti e dei familiari sono eletti dalle rispettive categorie entro il mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza. Le date delle votazione saranno indicate dal Conservatore alla Casa di Riposo. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di decesso o irrevocabile dimissione di un ospite si ha la decadenza di ogni mandato proprio o dei propri familiari.

Il Presidente del Comitato è il Provveditore; il Vice Presidente sarà nominato tra i componenti del Comitato nella prima seduta di insediamento. Il Segretario è il Segretario dell'Arciconfraternita.

Art. 47 - Funzionamento del Comitato Partecipazione

Il Comitato si riunisce su iniziativa del Presidente almeno una volta all'anno, nonché su richiesta del Conservatore preposto alla Casa di Riposo o di almeno un terzo dei suoi componenti ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Le riunioni del Comitato sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti.

Per ogni riunione del Comitato viene redatto apposito verbale da parte del Segretario dell'Arciconfraternita.

Art. 48 - Responsabile della struttura

Il Responsabile della struttura viene nominato direttamente dal Provveditore di concerto con il Conservatore preposto alla Casa di Riposo. Tale nomina è ratificata dal Magistrato. Egli rimane in carica fino alla revoca di tale incarico.

Il Responsabile deve coordinare, organizzare e controllare la gestione di tutte le attività presenti nella Residenza, compresi gli aspetti amministrativi. E' chiamato, altresì, ad assicurare il buon andamento della vita comunitaria per garantire il benessere psicofisico e favorire il più possibile l'autonomia degli ospiti, secondo quanto previsto dagli indirizzi fissati dalle leggi regionali, dall'amministrazione comunale e dal responsabile U.O. attività socio-assistenziali.

TITOLO III

DEGLI OSPITI

Art. 49 - Requisiti per le ammissioni degli ospiti

Sono ammesse alla Casa di Riposo le persone di ambo i sessi autosufficienti in possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione all'Arciconfraternita;
2. Età superiore ai 60 anni;
3. Residenza nel Comune di Siena o nel Comune della Sezione territoriale o del Distaccamento;
4. Idoneità psicofisica dichiarata dal Consulente sanitario dell'Arciconfraternita.

In caso di disponibilità di posti e di situazioni particolari possono essere ammesse anche le persone prive dei requisiti di cui ai suddetti punti nn. 2 e 3.

Nei limiti della disponibilità della Casa di Riposo, affinché l'ospite possa valutare l'idoneità della struttura e la rispondenza della vita comunitaria alle sue necessità, è prevista la sua presenza per un periodo di prova non superiore a quindici giorni, salva diversa indicazione dei servizi sociali.

Art. 50 - Istruttoria delle richieste

Le domande di ammissione alla Casa di Riposo, firmate dall'interessato, devono essere indirizzate al Provveditore e presentate presso gli uffici amministrativi dell'Arciconfraternita.

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi, il certificato della pensione o altra idonea documentazione attestante le disponibilità economiche del richiedente.

Spetta al Segretario dell'Arciconfraternita formare ed aggiornare le relative graduatorie degli aventi diritto ai fini delle ammissioni alla Casa di Riposo.

Art. 51 - Servizi forniti agli ospiti

I servizi forniti agli ospiti della Casa di Riposo sono i seguenti:

- Alloggio in camere a uno o a due letti;
- Assistenza generica alla persona;
- Attività di animazione;
- Riscaldamento e fornitura di acqua calda;
- Disponibilità di impianti di comunicazione;
- Pasti nel rispetto della tabella dietetica approvata dal servizio ASL competente e di diete differenziate;
- Fornitura, manutenzione e lavaggio di biancheria da camera e lavaggio di biancheria intima;
- Materiale sanitario e per l'igiene personale di uso comune;
- Servizi generali;
- Bagno assistito, utilizzabile anche per gli utenti esterni del servizio sociale.

Art. 52 - Tutela della salute

Gli ospiti della struttura usufruiscono liberamente delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale organizzato sul territorio secondo quanto previsto dal piano sanitario dei servizi sociosanitari. Gli ospiti, per visite mediche ordinarie e terapie, continuano ad avvalersi dei medici di base e/o specialisti di loro fiducia, liberamente scelti dagli stessi. La struttura dovrà mettere a disposizione il proprio ambulatorio.

Dovranno comunque essere promossi rapporti con i servizi sociosanitari dell'ASL 7 di Siena affinché siano assicurate prestazioni preventive, curative e riabilitative.

La struttura è tenuta a:

- Predisporre programmi individuali a carattere preventivo e riabilitativo da verificare periodicamente;
- Chiamare, in caso di necessità, il medico di base o eventualmente il servizio di emergenza sanitaria;
- Somministrare, su prescrizione del medico di base, le terapie da questi prescritte;
- Fornire le opportune prestazioni infermieristiche, richiedendo al distretto sociosanitario il personale idoneo;
- Organizzare, se necessario e su ordine del medico di base, il trasporto dell'utente in ospedale;
- Applicare le diete prescritte dal medico di base o altro specialista;
- Avvisare i parenti in caso di pericolo di vita o grave infermità.

Art. 53 - Rette

Per la determinazione delle rette e compartecipazione degli ospiti, dei terzi o dei parenti tenuti per legge o per convenzione valgono i criteri stabiliti con deliberazione del Magistrato.

La retta deve essere onnicomprensiva e garantire tutte le prestazioni previste dall'articolo 52 del presente Regolamento.

La retta per la residenza dovrà essere versata entro il cinque di ogni mese successivo a quello di competenza.

Per le momentanee condizioni di non autosufficienza degli ospiti residenti è indispensabile la presenza, specie nelle ore notturne, di personale fornito a cura e spese dai familiari.

Art. 54 - Conservazione del posto

Nel rispetto dell'articolo 44 del presente Regolamento, è consentito assentarsi dalla Residenza per motivi personali per un periodo non superiore ai trenta giorni consecutivi, i quali verranno conteggiati, ai fini del pagamento, nel modo seguente:

- primi quindici giorni tariffa intera;
- rimanenti quindici giorni tariffa ridotta del 30%.

Oltre il suddetto termine, l'ospite dovrà corrispondere la quota intera o lasciare la disponibilità del posto letto per nuove ammissioni.

Per assenze dovute a malattie o ricovero, l'ospite ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo che si rende necessario, salvo l'eventuale verifica sullo stato di autosufficienza da parte del Consulente sanitario dell'Arciconfraternita. In tal caso, la quota mensile da corrispondersi sarà pari al 70% dell'intera retta.

Art. 55 - Dimissioni dalla struttura

Le dimissioni possono avvenire per:

- Stato di non autosufficienza accertato dal Consulente sanitario dell'Arciconfraternita;
- Difficoltà di socializzazione e/o non adeguamento alle regole della vita comunitaria;
- Trasferimento in altra struttura, rientro in famiglia o ritorno definitivo nella propria residenza.

Art. 56 - Documentazione degli ospiti

La struttura di ospitalità deve tenere costantemente aggiornata tutta la documentazione relativa agli ospiti della Casa di Riposo e alla vita comunitaria. In particolare tale documentazione comprende:

- Registro delle presenze degli ospiti;
- Registro delle presenze del personale con indicazioni delle mansioni e turni di lavoro;

- Tabella dietetica esposta in cucina e nella sala da pranzo approvata dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del territorio;
- Cartelle personali contenenti dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti;
- Documenti sull'idoneità igienico sanitaria della struttura e sulla qualità della vita comunitaria;
- Registro delle terapie individuali;
- Quaderno delle annotazioni giornaliere utili per le consegne fra gli operatori della struttura.

La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale: eventuali visioni dovranno essere autorizzate dal Conservatore preposto alla Casa di Riposo e dal responsabile della privacy dell'Arciconfraternita.

PARTE SETTIMA

DEL CAMPOSANTO MONUMENTALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57 - Sepulture

Nel Camposanto dell'Arciconfraternita le sepolture possono avvenire nello sterro, nei lastroni, nei porticati e sotterranei, nei colombari, nelle cappelle gentilizie o in eventuali Sezioni speciali la cui destinazione è stabilita dal Magistrato.

Possono esservi effettuate inumazioni, tumulazioni e cremazioni secondo le vigenti norme di legge e regolamentari. Alla medesima normativa sono sottoposte le esumazioni e le traslazioni di cadaveri già da tempo sepolti nel Camposanto stesso.

Art. 58 - Sepulture degli Associati e dei Sostenitori

Il Camposanto è destinato, a norma dell'articolo 9 dello Statuto, alla sepoltura degli Associati e dei Sostenitori che, al momento del decesso, sono in regola con le contribuzioni annuali; in caso di morosità, il diritto alla sepoltura nel Camposanto è subordinato al pagamento integrale delle contribuzioni arretrate.

Tutti gli Associati e i Sostenitori, decorsi dieci anni dalla loro iscrizione all'Arciconfraternita, hanno diritto alla sepoltura nello sterro a titolo gratuito, come meglio descritto nel successivo articolo 84 del presente Regolamento.

Art. 59 - Sepoltura degli altri defunti

Vi possono trovare sepoltura, sempre ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, anche tutti gli altri defunti - compresi quelli di fede diversa dalla cattolica e coloro che vengono sepolti senza alcun rito religioso - purché si provveda alla loro iscrizione "post mortem" fra i Sostenitori.

Tutti i sacerdoti della Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino possono trovare sepoltura nello sterro a titolo gratuito, indipendentemente dalla loro iscrizione all'Arciconfraternita o dalla durata della medesima.

Art. 60 - Sezioni del Camposanto

L'interno del Camposanto è distinto in Sezioni aventi ciascuna la rispettiva denominazione resa visibile con apposite indicazioni.

Art. 61 - Orario di apertura al pubblico

Il Camposanto sarà aperto al pubblico tutti i giorni dell'anno secondo gli orari stabiliti dal Magistrato e resi noti mediante affissione nell'apposita bacheca. Eventuali visite alla parte monumentale saranno possibili previa autorizzazione scritta del Segretario dell'Arciconfraternita e comunque nell'assoluto rispetto del successivo articolo 65 del presente Regolamento.

Art. 62 - Epigrafi

In tutte le epigrafi deve essere inciso oltre al nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto, il numero corrispondente a quello posto in piombo sulla cassa, nonché altre eventuali indicazioni previste dal Regolamento di polizia mortuaria. Tali epigrafi sono a cura e spese della famiglia del defunto che dovrà provvedervi entro tre mesi dalla data della tumulazione. Nel caso di inadempienza nell'apposizione delle epigrafi o della lapide di cui agli articoli seguenti

del presente Regolamento, l'Arciconfraternita si riserva il diritto di tutelarsi legalmente verso la famiglia del defunto al fine di provvedervi quanto prima.

Art. 63 - Caratteristiche delle epigrafi

Di qualunque epigrafe, non conforme allo standard minimo previsto dall'articolo precedente, dovrà essere presentato il bozzetto al Conservatore al Camposanto - secondo le modalità di cui al successivo articolo 103 del presente Regolamento - che ne autorizzerà l'apposizione.

Art. 64 - Servizio di vigilanza

Durante l'ottavario dell'annuale commemorazione dei defunti sarà disposto a cura dell'Ispettore dell'Arciconfraternita un servizio di vigilanza disimpegnato da un conveniente numero di Confratelli destinati alla sorveglianza all'interno del Camposanto, sotto la supervisione del Conservatore al Camposanto e dell'Ispettore predetto.

Art. 65 - Divieti

Dal Camposanto non potranno essere asportati oggetti d'arte notificati o di artista non vivente senza autorizzazione dell'Arciconfraternita e della competente Sovrintendenza.

E' proibito fotografare o filmare qualunque parte del Camposanto, dipinto, scultura, oggetto d'arte architettonica, o monumento esistente nell'interno di esso senza la preventiva autorizzazione scritta del Segretario dell'Arciconfraternita. Il fotografo o l'operatore, nel caso intendessero rendere pubblico o usare commercialmente il materiale relativo al Camposanto, dovranno comunque chiedere ulteriore specifica autorizzazione scritta del Segretario dell'Arciconfraternita.

Art. 66 - Competenze

Gli aspetti tecnico-amministrativi del Camposanto Monumentale sono di competenza del Conservatore al Camposanto, come indicato negli articoli 102 e seguenti del presente Regolamento generale. Gli aspetti igienico-sanitari sono invece di competenza del Direttore sanitario.

TITOLO II

DELLE SEPOLTURE

Art. 67 - Sterro

Sulle tombe dei defunti sepolti nello sterro deve essere apposta una lapide con epigrafe in pietra serena di forma e dimensioni prestabilite dal Conservatore al Camposanto. L'apposizione della lapide non dà alle famiglie alcun pretesa di possesso, cosicché essa può essere rimossa al termine del periodo stabilito per l'esumazione. La sepoltura nello sterro ha la durata di dieci anni.

Art. 68 - Lastroni

Sui lastroni collocati nei viali e nei piazzali esterni le epigrafi di norma vengono collocate con struttura mobile "a libro" sui medesimi; nel caso in cui il lastrone sia prospiciente ad un muretto di cinta, su richiesta della famiglia e previo parere favorevole del Deputato al Camposanto - che ne stabilisce anche forma e dimensioni - l'epigrafe in parola può essere murata nel medesimo. Nei lastroni situati nei luoghi di passaggio le epigrafi devono essere incise necessariamente nel pavimento al fine di non intralciarlo o creare situazioni di pericolo. La sepoltura nei lastroni ha la durata di cinquanta anni.

Art. 69 - Sotterranei e porticati

Sulle tombe a pavimento collocate nei sotterranei e nei porticati le epigrafi di norma vengono collocate con struttura mobile "a libro" sui medesimi; nelle sepolture prospicienti il muro le epigrafi possono essere collocate anche sul muro medesimo, mentre in quelle situate in luoghi di passaggio le epigrafi devono essere necessariamente incise nel pavimento al fine di non creare intralcio o situazioni di pericolo. La sepoltura nei sotterranei e nei porticati ha la durata di cinquanta anni.

Art. 70 - Colombari

Nei colombari di qualsiasi Sezione le epigrafi dei defunti devono essere incise nelle lastre di marmo fornite dall'Arciconfraternita e già comprese nel prezzo di ciascun posto. La sepoltura nei colombari ha la durata di cinquanta anni.

Art. 71 - Nicchie cimiteriali

In alternativa alla destinazione dei resti mortali o delle ceneri all'Ossario comune, l'Arciconfraternita ha predisposto apposite nicchie cimiteriali il cui uso - per una durata di novantanove anni - può essere acquistato dalle famiglie dei defunti.

Art. 72 - Ossario comune

Salvo la destinazione nelle nicchie cimiteriali, i resti mortali sono destinati all'Ossario comune, con durata perpetua.

Art. 73 – Durata della sepoltura

Ove l'acquisto del posto di sepoltura avvenga durante la vita dell'intestatario, la decorrenza dei suddetti periodi di durata della sepoltura inizia dal giorno dell'effettiva occupazione della medesima.

Art. 74 - Collocazione di oggetti sulle sepolture

Sulle sepolture non è consentito disporre fiori in ogni forma (vasi, cuscini, corone) o altri oggetti che intralcino il passaggio, la pulizia o il taglio dell'erba o che comunque rechino situazioni di pericolosità.

Art. 75 - Posa di lapidi e di lastre

La messa in posa delle lapidi e delle lastre in marmo di tutte le sepolture deve essere effettuata esclusivamente dai dipendenti addetti al Camposanto.

TITOLO III

DELLE ESUMAZIONI E TRASLAZIONI

Art. 76 - Richieste di esumazioni e traslazioni

Su richiesta della famiglia e previa autorizzazione delle autorità competenti, nonché del Segretario dell'Arciconfraternita, può essere eseguita l'esumazione di un cadavere dal proprio posto di sepoltura e la sua traslazione in altro posto del Camposanto o anche in altro Camposanto. Le esumazioni saranno eseguite esclusivamente dai dipendenti addetti al Camposanto. L'autorità giudiziaria può derogare tali procedure.

Art. 77 - Incedibilità dei posti di sepoltura

L'Arciconfraternita di Misericordia di Siena riacquista ogni diritto sui posti di sepoltura che rimangono liberi per esumazioni o traslazioni. Pertanto, tali posti non possono essere ceduti ad alcun titolo ad altri. In caso di traslazione della salma in altro luogo prima dello scadere del tempo di sepoltura predefinito, i rapporti economici fra l'Arciconfraternita e la famiglia del defunto sono regolati da disposizioni interne dell'Istituzione.

Art. 78 - Collocazione resti mortali

Salva diversa volontà espressa dalla famiglia, tutti i resti mortali, tratti dalle sepolture che si rinnovano via via, saranno riposti accuratamente nell'Ossario comune del Camposanto e le memorie sepolcrali saranno rimosse per essere, salvo particolari richieste scritte al Segretario dell'Arciconfraternita, smaltite come residui cimiteriali.

TITOLO IV

DELLE CAMERE MORTUARIE E CHIESA DEL CAMPOSANTO

Art. 79 - Locali destinati ad usi speciali

Nell'ambito del Camposanto alcuni locali sono destinati a camere mortuarie, a camere per autopsie, a depositi di osservazione e a obitori. I tempi e le modalità dell'utilizzazione di tali locali sono sottoposti alle vigenti norme sanitarie e di polizia mortuaria in materia.

Alcune camere, definite "Cappelle del commiato", sono destinate alla veglia dei defunti in attesa di sepoltura. I tempi e le modalità dell'utilizzazione di tali locali sono sottoposti alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché alle deliberazioni del Magistrato. La veglia dei defunti in questi ultimi locali è a cura e spese dei familiari.

Art. 80 - Chiesa del Camposanto

La Chiesa del Camposanto dell'Arciconfraternita di Misericordia di Siena è il luogo di culto in cui, oltre alle ordinarie celebrazioni, possono essere celebrate le SS. Messe di Commiato o in suffragio dei Confratelli e Sostenitori defunti. Tali messe sono officiate a cura e spese dei familiari del defunto, nel rispetto degli orari e della disponibilità della Chiesa del Camposanto.

TITOLO V

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 81 – Tariffe e canoni

Tutte le tariffe per i posti di sepoltura, secondo le loro modalità e le Sezioni del Camposanto, sono approvate annualmente dal Magistrato e dettagliatamente indicate in apposite tabelle. Gli acquisti delle sepolture durante la vita dell'intestatario subiranno una maggiorazione nella misura stabilita dal Magistrato.

Dall'anno di sepoltura del defunto, sarà a carico della famiglia il pagamento del canone annuo relativo a ciascuna lampada votiva, ove richiesta la loro accensione. La misura di tale canone è stabilita dal Magistrato.

Art. 82 – Acquisto di posti di sepoltura

I posti di sepoltura acquistati in vita sono nominativi e non possono essere occupati da defunti diversi dal nominativo assegnato. I posti di sepoltura acquistati non possono essere ceduti ad altri a titolo inter vivos. Eventuali eccezioni dovranno essere espressamente autorizzate dal Provveditore, sempre che l'immediata occupazione sia da parte di un defunto facente parte della famiglia legittima o naturale dell'intestatario originale, già iscritto all'Arciconfraternita o da iscriversi post mortem.

Art. 83 – Morosità nei pagamenti

Quando per qualsiasi motivo la famiglia o gli eredi del defunto non provvedono al pagamento delle somme inerenti alla sepoltura di cui al precedente articolo 81, l'Arciconfraternita adirà le vie giudiziarie a tutela dei propri interessi. Essa si riserva, altresì, la facoltà di rendere libera quella sepoltura, previa comunicazione agli interessati e trasferimento della salma in altra sede.

Art. 84 – Diritti degli Associati e dei Sostenitori

Nel rispetto degli articoli 19 e 41 dello Statuto - e comunque nei limiti della disponibilità materiale dello sterro in comune - gli Associati e i Sostenitori iscritti in vita da dieci anni all'Arciconfraternita hanno diritto alla sepoltura nelle Sezioni a sterro senza corresponsione di tassa alcuna. Per gli Associati e i Sostenitori delle Sezioni territoriali e dei Distaccamenti incorporati i termini suddetti decorrono dalla data dell'incorporazione.

Per le sepolture di altro tipo, gli Associati e i Sostenitori, una volta maturata un'iscrizione di cinque anni, godranno delle agevolazioni - scaglionate sulla base di anzianità di iscrizione - stabilite anno per anno dal Magistrato e descritte nelle tabelle relative.

Art. 85 – Divieto di compensazione

Il diritto di sepoltura gratuita nello sterro in comune non può essere valutato come compenso a diminuzione della tariffa di altri posti di sepoltura acquistati per i defunti già iscritti all'Arciconfraternita.

Art. 86 – Limiti temporali delle inumazioni nello sterro

Le esumazioni delle salme dallo sterro si effettueranno dopo dieci anni, sempre che esse non si siano completamente mineralizzate. E' assolutamente vietato confermare oltre i suddetti termini il posto occupato nello sterro.

Trascorsi i dieci anni l'Arciconfraternita provvederà a darne comunicazione a mezzo lettera ai familiari, i quali potranno chiedere di collocare i resti mortali in appositi loculi (nicchie) per la durata di novantanove anni, previo pagamento delle spese relative. In mancanza di risposta in merito i resti verranno traslati nell'Ossario comune di cui all'articolo 72 del presente Regolamento.

TITOLO VI

DELLE CAPPELLE GENTILIZIE

Art. 87 - Caratteristiche delle cappelle

Nel Camposanto Monumentale si trovano alcune cappelle gentilizie già concesse in uso ad iscritti all'Istituzione; altre cappelle gentilizie possono essere costruite per essere a loro volta concesse in uso ad altri iscritti all'Istituzione che provvederanno all'ultimazione dei lavori e alla decorazione delle medesime.

Art. 88 - Usuari delle cappelle

Gli acquirenti delle cappelle gentilizie e loro eredi o donatari hanno soltanto il diritto di uso delle medesime, per il tempo e con i diritti e gli obblighi stabiliti nei rispettivi contratti stipulati con l'Arciconfraternita, nel presente Regolamento generale e nello Statuto dell'Istituzione.

Art. 89 - Nuove cappelle

Le nuove cappelle gentilizie sono consegnate all'utente allo stato grezzo: egli dovrà provvedere ad ultimare i lavori a sue spese, nei modi necessari per l'uso al quale essa è destinata. Tali lavori devono essere preventivamente approvati dal Conservatore al Camposanto.

Gli utenti delle cappelle mortuarie che dopo un anno dall'acquisto, salvo accordi diversi, non abbiano provveduto al completamento delle opere di rifinitura, perdono il diritto all'uso delle medesime e l'Arciconfraternita ne riacquisterà la piena disponibilità giuridica. Nel qual caso, l'Istituzione non sarà obbligata a restituire in tutto o in parte il prezzo pagato e a corrispondere all'utente cessato per tale motivo, compenso o indennizzo alcuno per i lavori iniziati e non completati. L'utente può soltanto ritirare, a sua cura e spese, le opere d'arte e i ricordi dei defunti a lui appartenenti, che fossero già stati in essa collocati.

L'ultimazione dei lavori deve essere verificata dal Conservatore al Camposanto il quale, per iscritto, rilascerà l'autorizzazione alle sepolture nella cappella.

Art. 90 - Autorizzazione all'esecuzione di lavori

L'utente non può fare eseguire nella cappella lavori, decorazioni, ornamenti od altro, senza la preventiva autorizzazione scritta del Conservatore al Camposanto; ugualmente le epigrafi da esporre su ciascun loculo dovranno riportare tale preventiva autorizzazione. In difetto, l'Istituzione si riserva il diritto di ordinare all'utente la modificazione o la rimozione a spese del medesimo.

Art. 91 - Chiusura delle cappelle

La cappella non può essere chiusa con porta o similare che impedisca la vista nell'interno: essa deve essere chiusa, invece, con un cancello conforme a quelli esistenti nella Sezione in cui la cappella è situata. Una chiave del cancello deve essere consegnata al Custode del Camposanto.

Art. 92 - Obblighi dell'utente

L'utente è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella, alla sua pulizia interna, provvedendo tempestivamente ed in modo accurato a tutte quelle opere che si rendano necessarie alla sua decorosa conservazione e in stato di assoluta sicurezza. In caso contrario, dopo un preavviso scritto, sarà provveduto d'ufficio da parte dell'Istituzione con diritto di rivalsa di spese.

L'utente della cappella è tenuto - oltre alla corresponsione del costo di acquisto - al pagamento di un contributo annuo per concorrere alle spese generali di manutenzione ordinaria, custodia e pulizia delle parti comuni e degli annessi del Camposanto Monumentale, nonché per il servizio ordinario di culto. La pulizia interna della cappella gentilizia è a cura e spese degli utenti.

Il contributo suddetto, variabile a seconda delle categorie di cui all'articolo 96 del presente Regolamento, è stabilito dal Magistrato ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto.

Il contributo dovrà essere pagato dall'utente in unica soluzione. La morosità nel pagamento del contributo annuo protratta per due anni, ovvero il mancato rimborso delle spese relative ai lavori effettuati d'ufficio dall'Istituzione, come previsto dal primo comma del presente articolo - fermo restando il diritto da parte dell'Istituzione a promuovere le opportune azioni giudiziarie per il recupero del credito - sono cause di estinzione del diritto di uso della cappella che ritornerà pertanto nella piena disponibilità giuridica dell'Arciconfraternita.

Art. 93 - Trasformazioni strutturali degli immobili

L'Arciconfraternita si riserva ogni diritto di intervenire, modificandole, sulle strutture murarie adiacenti o sottostanti la cappella concessa in uso, nonché il diritto di costruire sopraelevando sulla medesima, recando tutte le modifiche e trasformazioni strutturali dell'immobile del quale essa fa parte e degli spazi ed aree prospicienti. Nell'esecuzione di tali lavori, l'Istituzione è obbligata solo al rispetto dell'integrità, del decoro ed agibilità della cappella. L'Arciconfraternita si riserva, inoltre, il diritto di effettuare in ogni momento sopralluoghi ed eventuali interventi di qualsiasi natura e specie, se diretti alla salvaguardia della stabilità e dell'integrità degli immobili, nonché dell'incolumità delle persone e delle cose.

Art. 94 - Diritto alla sepoltura

L'utente potrà far seppellire nella cappella le salme dei defunti appartenenti alla sua famiglia legittima o naturale, purché siano già iscritti all'Arciconfraternita di Misericordia di Siena ovvero vi siano iscritti post mortem.

All'interno di ciascuna cappella possono trovare spazio un numero di sepolture pari a quello dei loculi previsti al momento della sua costruzione.

Art. 95 - Esumazioni

Quando nella cappella non sono più disponibili posti di sepoltura, l'utente, nel rispetto del Regolamento di polizia mortuaria vigente, ha la facoltà di far esumare le salme da tempo sepolte in essa e depositare i resti mortali nell'Ossario comune del Camposanto o in altre nicchie cimiteriali, qualora gli ossari della cappella siano completamente occupati.

Le esumazioni possono essere effettuate secondo i tempi e le modalità di cui al regolamento di polizia mortuaria vigente.

Art. 96 - Categorie delle cappelle

In base alla deliberazione del Magistrato n. 189 del 28 dicembre 1989 le cappelle, a seconda della Galleria o Sezione del Camposanto in cui sono situate, sono attualmente suddivise in cinque categorie.

Per ciascuna categoria viene stabilita annualmente dal Magistrato la misura del contributo annuo che deve essere corrisposto dai rispettivi utenti.

Non sono soggette al pagamento del contributo annuo le cappelle "affrancate", che ne sono state esentate per particolari motivi con apposita deliberazione del Magistrato, ovvero sono ritornate nella piena disponibilità dell'Arciconfraternita.

Art. 97 - Cessione diritto d'uso

Salvi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti nei contratti di concessione in uso già stipulati alla data di approvazione del presente Regolamento generale, l'uso della cappella può essere totalmente o parzialmente ceduto solo a titolo gratuito, sia inter vivos che mortis causa.

Prima della scadenza del termine di concessione, comunque, l'utente può rinunciare all'uso dell'intera cappella cosicché esso si estingua a favore dell'Arciconfraternita, la quale si riserva di indennizzare l'utente stesso in base agli anni di mancata utilizzazione.

Gli aventi causa degli utenti devono essere già iscritti all'Arciconfraternita o iscriversi al momento della cessione. Essi si impegnano all'osservanza di tutti gli oneri assunti dall'utente. L'iscrizione all'Arciconfraternita, comunque, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto è condizione indispensabile per trovare sepoltura nel Camposanto Monumentale.

La cessione deve essere comunicata all'Istituzione entro trenta giorni dalla sua data. Solo tale notifica renderà opponibile il nuovo utente all'Arciconfraternita che potrà così concedere al medesimo il diritto ad essere tumulato.

Art. 98 - Estinzione del diritto per morte

Se l'utente muore senza lasciare eredi testamentari o legittimi entro il 6° grado, o eredi che non sono interessati a mantenere il diritto di uso sulla cappella, quest'ultimo si intende estinto, rientrando l'Arciconfraternita nella piena disponibilità giuridica della medesima.

In tal caso, l'Arciconfraternita si riserva la facoltà di trasferire le salme tumulate nella cappella in altra sepoltura.

Art. 99 - Scadenza delle concessioni

Nel caso in cui la concessione in uso della cappella sia a tempo determinato, alla sua scadenza l'utente ha diritto al rinnovo della concessione per un uguale periodo di tempo, dietro versamento dell'80% del corrispettivo originario, aggiornato in base alle variazioni del potere di acquisto della moneta intervenute in detto periodo.

Art. 100 - Consolidamento diritto d'uso

Qualora l'utente non intenda esercitare il diritto previsto dal precedente articolo, il diritto di uso si consolida con la nuda proprietà dell'Arciconfraternita. L'Istituzione potrà in tal caso trasferire le salme tumulate nella cappella in altri posti di sepoltura, nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

Art. 101 - Rappresentante degli utenti

Quando, per contratto iniziale o a seguito delle cessioni a titolo gratuito di cui all'articolo precedente, gli utenti sono più di uno è obbligatoria la nomina di un rappresentante che intratterà gli ordinari rapporti con l'Istituzione.

TITOLO VII

DEL CONSERVATORE AL CAMPOSANTO

Art. 102 - Competenze

Il Conservatore al Camposanto è tenuto alla sovrintendenza, alla cura ed alla vigilanza delle sepolture, dei fabbricati e delle opere d'arte del Camposanto.

Egli provvede alla sorveglianza ed all'organizzazione del lavoro del personale addetto al Camposanto; controlla il buon andamento della struttura e della funzione del medesimo, vigilando altresì sul suo decoro.

Egli provvede alla conservazione delle fabbriche, delle sepolture, delle opere d'arte e delle altre strutture del Camposanto, prendendo direttamente i provvedimenti circa le opere di ordinaria amministrazione. Per le opere di straordinaria amministrazione e le innovazioni che egli ritiene opportuno e necessario eseguire, previa informazione e deliberazione del Magistrato, provvede a seguirne l'esecuzione, avvalendosi altresì dell'ausilio di tecnici esterni.

Al Conservatore al Camposanto spetta controllare l'osservanza delle vigenti norme dello Statuto, del Regolamento generale e del regolamento di polizia mortuaria. Al medesimo spetta tenere i rapporti inerenti il Camposanto con le autorità comunali e sanitarie locali, salvo quanto di competenza specifica del Direttore Sanitario.

Al Conservatore al Camposanto spetta altresì la supervisione del servizio di vigilanza durante l'ottavario dell'annuale commemorazione dei defunti.

Art. 103 - Controllo delle epigrafi

E' compito del Conservatore al Camposanto controllare - e firmare per autorizzazione - tutti gli originali delle epigrafi mortuarie da collocare nei posti di sepoltura.

Di qualunque epigrafe deve essere presentato il bozzetto al Conservatore al Camposanto che ne controlla l'esattezza linguistica e l'assenza di espressioni contrarie alla religione, alla morale e alla legge. In caso di valutazione negativa, il Conservatore inviterà la famiglia del defunto ad apportare le opportune modifiche all'epigrafe.

In caso di contrasti fra il Conservatore al Camposanto e la famiglia del defunto, la decisione finale è rimessa alla valutazione discrezionale del Magistrato.

TITOLO VIII

DEL CUSTODE DEL CAMPOSANTO

Art. 104 - Funzioni del Custode del Camposanto

Al Custode è riservato il compito di apertura e chiusura del Camposanto al pubblico, secondo gli orari stabiliti dal Magistrato. Allo stesso compete altresì, dietro segnalazione degli uffici amministrativi dell'Istituzione, l'accensione o disattivazione delle lampade votive.

Art. 105 - Registro delle sepolture

Il Custode del Camposanto, ricevuto di volta in volta avviso dal Segretario dell'Arciconfraternita di tutte le inumazioni che devono essere eseguite nel medesimo, provvede a trascrivere in apposito Registro delle sepolture, per ordine

alfabetico, il nome e cognome di ogni defunto che vi sarà sepolto, il giorno in cui ha luogo il seppellimento, il nome della Sezione e il numero della sepoltura.

Il Custode del Camposanto riceverà dal Segretario altresì avviso di tutte le esumazioni e della traslazioni che saranno eseguite: anch'esse dovranno essere trascritte nel predetto Registro delle sepolture.

Tale Registro delle sepolture rimane presso il Custode che provvederà al suo aggiornamento ed alla sua conservazione.

Al Custode del Camposanto devono essere altresì notificate di volta in volta le sepolture acquistate in vita dai privati: egli provvederà ad apporre l'apposito segno distintivo di indisponibilità acquisitiva.

Art. 106 - Autorizzazione alla sepoltura

Al momento dell'arrivo del defunto alla porta del Camposanto, il Custode - o persona che ne fa le funzioni - provvede a riceverlo, nonché controllare e ritirare la necessaria documentazione autorizzativa alla sepoltura. La sepoltura stessa potrà avvenire solo se il Custode ha preventivamente ricevuto dagli uffici amministrativi dell'Arciconfraternita l'ordine di seppellimento.

TITOLO IX

NORMA FINALE

Art. 107- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2005.

- *Il presente articolato comprende:*
 - *il testo originario approvato con deliberazioni, ciascuno per la parte di propria competenza in base allo Statuto, rispettivamente dal Consiglio Generale e dall'Assemblea del 28 novembre 2004, ed entrato in vigore il 1° gennaio 2005;*
 - *le modifiche apportate al suddetto testo con deliberazioni del Consiglio Generale del 12 dicembre 2007 e del 22 aprile 2008. Le modifiche sono entrate in vigore con decorrenza 1° gennaio 2008.*
- *Come previsto in sede di approvazione del Consiglio Generale del 28/11/2004, a seguito della soppressione di alcuni articoli deliberata in tale riunione, a tutti gli articoli successivi al 33 è stata attribuita una nuova numerazione. Inoltre, al fine di agevolare la lettura del Regolamento, a tutti gli articoli - anche a quelli che originariamente ne erano sprovvisti - è stata anteposta una apposita rubrica. Ciò in alcuni casi ha comportato la necessità di scomporre o ricomporre il testo di qualche norma per consentire la necessaria omogeneità di contenuto, ferme però restando le previsioni originarie (di ciò viene data evidenza nelle note).*